

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 ottobre 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1993, n. 35.

Norme concernenti le aspettative ed i permessi a favore dei dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche elettive - Modificazioni Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1993, n. 36.

Ulteriore finanziamento della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 76, concernente: «Concessione di contributi straordinari annui all'Hockey Club Courmayeur-Aosta per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1». Pag. 3

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1993, n. 37.

Sottoscrizione di capitale azionario della società per azioni Centrale Laitière d'Aoste Pag. 4

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 38.

Modificazioni della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, recante istituzione della consulta regionale per la condizione femminile già modificata con legge regionale 19 aprile 1985, n. 15. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 39.

Norme per la costituzione del Sistema informativo territoriale regionale (S.I.T.R.) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 40.

Modifica della legge regionale 17 marzo 1992, n. 7, concernente piano di politica del lavoro per il triennio 1992/1994. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 41.

Rifinanziamento della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85: «Norme per la difesa dei boschi dagli incendi», come modificata dalla legge regionale 29 dicembre 1986, n. 73 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 42.

Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante: «Interventi regionali in materia di agricoltura», modificata dalle leggi regionali: 12 dicembre 1986, n. 62, 17 giugno 1991, n. 19 e 23 dicembre 1991, n. 84 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 43.

Rifinanziamento dell'art. 4, secondo comma, lettera b) e lettera c) della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, e successive modificazioni, recanti interventi regionali in materia di agricoltura Pag. 9

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 44.

Rifinanziamento per l'anno 1993 della legge regionale 26 novembre 1987, n. 94, concernente l'istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della raccolta di dati climatologici Pag. 9

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 45.

Rifinanziamento, per l'anno 1993 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta» . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 46.

Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione. Pag. 10

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1993, n. 11.

Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali Pag. 17

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1993, n. 12.**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1991.**

Pag. 18

REGIONE LOMBARDIA**LEGGE REGIONALE 15 maggio 1993, n. 14.****Disciplina della procedura per gli accordi di programma.**

Pag. 18

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1993, n. 15.**Norme per la promozione ed il coordinamento delle iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove province** Pag. 20**LEGGE REGIONALE 1° giugno 1993, n. 16.****Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381: «Disciplina delle cooperative sociali».** Pag. 21**LEGGE REGIONALE 1° giugno 1993, n. 17.****Acquisto rimanenti quote azionarie della società Lombardia lavoro S.p.a. e dell'immobile sede della stessa** Pag. 24**LEGGE REGIONALE 1° giugno 1993, n. 18.****Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9: «Interventi per attività di promozione educativa e culturale».** Pag. 25**REGIONE MARCHE****LEGGE REGIONALE 28 giugno 1993, n. 16.****Istituzione del servizio di Oncematologia pediatrica all'ospedale dei bambini Salesi di Ancona** Pag. 26**LEGGE REGIONALE 28 giugno 1993, n. 17.****Interventi conseguenti all'erosione del fiume Tronto verificatasi nell'aprile 1992** Pag. 27**LEGGE REGIONALE 29 giugno 1993, n. 18.****Intervento straordinario nel settore delle attività culturali per l'anno 1992 in previsione dell'approvazione delle leggi di settore che andranno a sostituire la legge regionale 13 luglio 1981, n. 16.** Pag. 29**LEGGE REGIONALE 29 giugno 1993, n. 19.****Modifiche alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15: «Bilancio di previsione per l'anno 1993 e adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995»** Pag. 30**LEGGE REGIONALE 8 luglio 1993, n. 20.****Integrazione alla Azienda di trasporto pubblico locale sui contributi d'esercizio 1992** Pag. 30

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1993, n. 35.

Norme concernenti le aspettative ed i permessi a favore dei dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche elettive - Modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 23 del 25 maggio 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. La regione, nell'esercizio della competenza di cui all'art. 2 lettera a) dello statuto speciale, disciplina la posizione ed il trattamento dei propri dipendenti chiamati a ricoprire cariche elettive.

Art. 2.

Aspettativa e permessi

1. I dipendenti regionali chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dall'art. 1 hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato fruendo di aspettative e permessi secondo le norme contemplate dagli art. 3, 4, 5 e 6.

Art. 3.

Collocamento in aspettativa

1. I dipendenti regionali chiamati a ricoprire le cariche di cui all'art. 4 sono collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita.

2. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

3. I dipendenti regionali di cui al comma 1 percepiscono dall'Amministrazione regionale soltanto gli assegni per il nucleo familiare. L'amministrazione regionale provvede, altresì, al versamento nei rispettivi fondi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge dello Stato, delle ritenute erariali e delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria.

Art. 4.

Permessi retribuiti

1. I dipendenti regionali eletti nei consigli comunali, che non richiedono la collocazione in aspettativa non retribuita, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale è convocato il consiglio o sono aggiornati i suoi lavori.

2. I dipendenti regionali eletti nelle assemblee o Comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), nei consigli circoscrizionali, nonché nelle commissioni consiliari e circoscrizionali, formalmente istituite, che non richiedono la collocazione in aspettativa non retribuita, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organismi consiliari o assembleari di cui fanno parte per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

3. Gli eletti nelle giunte municipali e nelle giunte esecutive delle Comunità montane ed i presidenti delle associazioni e dei consorzi tra enti locali e delle aziende di cui all'art. 23 della legge 142/1990, che non richiedono la collocazione in aspettativa non retribuita hanno diritto, oltre ai permessi di cui al comma 2, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci ed i presidenti delle Comunità montane.

4. I permessi retribuiti disciplinati dal presente articolo, in presenza di più cariche elettive, ricoperte dal dipendente regionale, non sono cumulabili tra loro.

Art. 5.

Permessi non retribuiti

1. I dipendenti regionali eletti a cariche elettive di cui all'art. 4 hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti per un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Art. 6.

Documentazione per i permessi

1. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato i quali i dipendenti regionali chiedono ed ottengono permessi retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'Ente.

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 19 aprile 1985, n. 11 (Norme concernenti le aspettative ed i permessi a favore dei dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche elettive) è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 maggio 1993

LANIVI

93R0445

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1993, n. 36.

Ulteriore finanziamento della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 76, concernente: «Concessione di contributi straordinari annui all'Hockey Club Courmayeur-Aosta per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 23 del 25 maggio 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In relazione all'intervenuta impossibilità tecnico-contabile di utilizzare la somma di L. 350.000.000 stanziata a carico del bilancio preventivo della regione per l'esercizio 1992, con legge regionale 16 dicembre 1992, n. 76, concernente «Concessione di contributi straordinari annui all'Hockey Club Courmayeur-Aosta per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1», è autorizzata limitatamente all'esercizio 1993, l'ulteriore spesa di L. 350.000.000 per l'applicazione della legge regionale medesima.

2. La maggiore somma di cui al comma uno è finalizzata a consentire all'hockey Club Courmayeur-Aosta la conclusione del campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1, stagione agonistica 1992/1993 e la partecipazione al medesimo campionato, stagione agonistica 1993/1994, o al campionato superiore.

Art. 2.**Norme transitorie**

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 350.000.000, graverà sul capitolo 66505 del bilancio di previsione della regione per il 1993.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante prelievo di L. 110.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 69000 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso concernente: «valorizzazione sentieri di montagna-rifinanziamento legge regionale 16/1986 (sviluppo economico - settore turismo - punto D.6.5.1.)», e di L. 240.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 69020 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso concernente: «turismo equestre (sviluppo economico - settore turismo - punto D.6.5.5.)».

Art. 3.**Variazioni di bilancio**

1. Al bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(*Omissis*).

Art. 4.**Dichiarazioni di urgenza**

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 maggio 1993

LANIVI

93R0446

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1993, n. 37.

Sottoscrizione di capitale azionario della società per azioni Centrale Laitière d'Aoste.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 24 del 1° giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Oggetto**

1. Al fine dell'attuazione delle linee programmatiche delineate dall'amministrazione regionale per la riorganizzazione del settore lattiero-caseario la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere gli aumenti di capitale della società per azioni «Centrale Laitière d'Aoste» per un importo di spesa complessivo, a carico del bilancio regionale, di lire 10.300.000.000, sulla base del seguente piano finanziario:

a) anno 1993 L. 3.090.000.000;

b) anno 1994 L. 3.000.000.000;

c) anno 1995 L. 3.000.000.000;

d) anno 1996 L. 1.210.000.000.

Art. 2.**Norme finanziarie**

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 3.090.000.000 per l'anno 1993 grava sul capitolo 35520 del bilancio di previsione della regione per l'esercizio 1993 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvede:

per l'anno 1993 mediante riduzione di L. 2.090.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 69020 (fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 del bilancio in corso (D.6.1.6. Interventi per lo stabilimento «Centrale Laitière» per L. 900.000.000; D.6.1.7. Realizzazione impianto compostaggio fanghi per L. 600.000.000 e D.6.1.4. interventi nel settore agricolo per L. 590.000.000) e mediante riduzione di L. 1.000.000.000 del cap. 46940 «Spese per l'acquisto e la costruzione di beni patrimoniali da destinare ad interventi nel settore industriale»;

per gli anni 1994 e 1995 mediante l'utilizzo per L. 6.000.000.000 delle disponibilità iscritte al cap. 69020 del bilancio pluriennale 1993/1995.

3. Per l'anno 1996 l'onere di L. 1.210.000.000 sarà iscritto ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90 (Norme in materia di bilancio di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta) come modificato dall'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 3.**Variazioni di bilancio**

Al bilancio di previsione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 25 maggio 1993

LANIVI

93R0447

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 38.

Modificazioni della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, recante istituzione della consulta regionale per la condizione femminile già modificata con legge regionale 19 aprile 1985, n. 15.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 2 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, recante istituzione della consulta regionale per la condizione femminile, sono sostituiti dai seguenti:

«Entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono nominate, previa designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all'art. 3, con decreto del presidente del Consiglio regionale. La consulta è insediata dal presidente del Consiglio regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti.

La Consulta resta in carica sino alla scadenza della legislatura e comunque fino all'insediamento della nuova Consulta».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 maggio 1993

LANIVI

93R0448

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 39.

Norme per la costituzione del Sistema informativo territoriale regionale (S.I.T.R.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 2 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di meglio esercitare le funzioni di programmazione, di gestione e di tutela del territorio regionale ed in applicazione della legge regionale 29 gennaio 1979, n. 6 (Sistema informativo regionale), promuove la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale, di seguito denominato S.I.T.R., favorendo inoltre la realizzazione di sistemi informativi territoriali locali, omogenei e coordinati, gestiti dagli Enti locali.

2. Il S.I.T.R. è finalizzato alla raccolta ed all'organizzazione su base informatica delle conoscenze necessarie per le attività di governo e di programmazione del territorio, consentendo altresì la definizione degli indirizzi della regione nei settori territoriale ed ambientale, nonché il raccordo con le scelte degli Enti locali e con le politiche di intervento a scala nazionale.

Art. 2.

Indirizzi per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale

1. Nello sviluppo delle iniziative per la realizzazione del S.I.T.R. la regione promuove, d'intesa con gli enti locali:

a) lo studio, la progettazione e la realizzazione di sistemi informatici specifici, lo sviluppo di applicazioni integrate, la creazione di basi di dati e di archivi informatizzati, nonché il loro coordinamento nella fase evolutiva e la manutenzione nella conseguente gestione operativa;

b) lo sviluppo di studi per l'individuazione, la definizione e la strutturazione di basi informative finalizzate alla programmazione, alla gestione ed alla tutela del territorio e dell'ambiente, nonché l'individuazione e la definizione degli standard tecnici, metodologici ed informatici per la rappresentazione della realtà territoriale su scala regionale ed infraregionale;

c) la definizione delle intese necessarie tra gli Enti locali e tra questi e la regione al fine di favorire e garantire la circolazione e lo scambio delle informazioni essenziali per lo svolgimento delle attività amministrative di competenza;

d) la realizzazione del raccordo con gli altri Enti di settore, con le organizzazioni economiche e sociali, pubbliche e private, per la formazione di conoscenze sul territorio e l'ambiente di utilità generale;

e) lo sviluppo del rapporto di collaborazione con le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato al fine di favorire e garantire l'interscambio di dati tra il S.I.T.R. ed i sistemi informativi a dimensione sovvraregionale e nazionale.

2. In coerenza con la legge regionale 29 gennaio 1979, n. 6, la regione indirizza e promuove presso gli Enti locali:

a) lo sviluppo dei relativi sistemi informativi territoriali, la cui realizzazione è di fondamentale importanza per garantire la qualità dei dati di interesse del S.I.T.R. o che sono con questo strettamente pertinenti ed integrabili;

b) la realizzazione di iniziative di formazione professionale e di addestramento del personale interessato alla gestione ed all'utilizzo del S.I.T.R.

Art. 3.

Articolazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale

1. Il S.I.T.R. si articola a livello di regione, di Comunità montana e di comune, secondo le disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 6. Ciascun livello, in modo autonomo sul piano operativo e nell'ambito delle proprie competenze, acquisisce, verifica, aggiorna, elabora ed integra i flussi informativi ed assicura l'unificazione delle basi informative fondamentali.

Art. 4.

Funzioni della regione

1. La regione esercita le seguenti funzioni:

a) definisce, con il concorso degli Enti locali interessati, l'architettura del S.I.T.R., delle basi informative fondamentali e provvede alle azioni di sperimentazione e di coordinamento tecnico-metodologico ad esse connesse;

b) cura autonomamente la creazione delle basi informative di interesse regionale ed elabora i dati necessari per la programmazione regionale e per le attività dei servizi specialistici dell'amministrazione;

c) provvede alla creazione delle basi di dati ed alle elaborazioni necessarie per soddisfare le esigenze informative del livello sovvraregionale.

Art. 5.

Funzione delle Comunità montane

1. Nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per la montagna), 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna) art. 28 e 29 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e dalla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità montane), le Comunità montane hanno facoltà di:

a) realizzare e gestire le basi informative di interesse intercomunale e comprensoriale nel rispetto degli standard concordati a livello regionale;

b) coordinare e validare le basi informative di interesse del S.I.T.R. realizzate a scala comunale in accordo con gli standard concordati a livello regionale.

2. Nel caso in cui le Comunità montane realizzino le attività di cui al comma 1, esse assicurano:

a) il collegamento con le strutture di elaborazione operanti a livello regionale, indirizzando e promuovendo le opportune forme di raccordo informativo ed informatico tra i comuni;

b) il ritorno ai comuni delle elaborazioni riassuntive e di raffronto effettuate a livello intercomunale e comprensoriale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, e anche al fine di snellire i rapporti con la regione, la comunità montana può promuovere intese con i comuni della rispettiva zona omogenea.

Art. 6.

Funzioni dei comuni e raccordo informativo a scala regionale

1. Il comune costituisce il livello primario per l'acquisizione delle basi informative fondamentali, nel rispetto degli standard concordati a livello regionale.

2. La regione favorisce la collaborazione tra i comuni per la realizzazione di sistemi per la gestione e l'elaborazione di dati territoriali, individuando di norma nella Comunità montana la sede idonea a tal fine quando l'automazione non risulti conveniente a livello di singolo comune.

Art. 7.

Raccordo con gli Enti locali per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale

1. Al fine di istituire un raccordo a livello istituzionale e tecnico-operativo per l'elaborazione degli indirizzi e dei progetti di realizzazione del S.I.T.R. è istituita una commissione di indirizzo e di coordinamento nominata dalla Giunta regionale e composta da quattro rappresentanti dell'amministrazione regionale, due rappresentanti dell'associazione dei presidenti delle Comunità montane, due rappresentanti dell'associazione dei sindaci della Valle d'Aosta e da due tecnici specializzati nel trattamento informatico di dati territoriali, di cui uno designato dal Servizio elaborazione dati della presidenza della Giunta e uno designato d'intesa dagli Enti locali.

2. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui al comma 1, approva il programma triennale, predisposto dal Servizio elaborazione dati, per la realizzazione del S.I.T.R., articolato per sottoprogrammi annuali.

3. La Commissione di indirizzo e di coordinamento determina i parametri in base ai quali individuare il livello ottimale di automazione, di cui al comma 2 dell'art. 6.

4. Qualora i componenti della Commissione di indirizzo e di coordinamento non siano amministratori o dipendenti dei rispettivi enti, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per partecipare alle riunioni, se non residenti nel comune di Aosta, nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 8.

Interventi per la realizzazione del S.I.T.R. presso l'amministrazione regionale

1. Per la realizzazione ed il funzionamento del S.I.T.R. all'interno dell'amministrazione regionale la Giunta regionale è autorizzata al finanziamento:

a) delle spese per la definizione e la realizzazione di progetti finalizzati alla creazione, alla gestione ed alla manutenzione di basi informative fondamentali per la conoscenza e la gestione del territorio e dell'ambiente a livello regionale, nonché degli interventi necessari per soddisfare i fabbisogni informativi a livello sovraregionale;

b) delle spese per l'acquisizione di strumenti informatici e telematici necessari per il funzionamento di quanto previsto dalla lettera a);

c) delle spese per la formazione professionale e l'addestramento del personale interessato dal S.I.T.R.;

d) di altre spese, relative all'elaborazione ed alla pubblicazione dei dati, nonché finalizzate alla diffusione dell'informazione ed all'accesso alle basi informative del S.I.T.R..

2. Le attività previste dal comma 1 sono promosse e gestite operativamente dal Servizio Elaborazione Dati della presidenza della Giunta regionale, in accordo con quanto espresso da una commissione tecnica permanente, con funzioni di indirizzo e di coordinamento del S.I.T.R., nominata con deliberazione della Giunta regionale e composta da funzionari dell'amministrazione regionale preposti a settori che hanno competenze in materia di territorio e ambiente. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la commissione può disporre di apporti professionali specifici reperiti sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione regionale.

3. Il Servizio Elaborazione Dati, nel rispetto della normativa vigente, può avvalersi, per la realizzazione e per l'assistenza tecnica relative alle attività previste nel comma 1, dell'apporto tecnico di organizzazioni, aziende ed enti, pubblici e privati, specializzati nella gestione di sistemi informativi territoriali. Possono inoltre essere attribuiti incarichi specifici di progettazione ed assistenza tecnica a esperti del settore.

Art. 9.

Interventi per la realizzazione del S.I.T.R. presso gli Enti locali

1. La regione, oltre che con la cessione a titolo gratuito agli Enti locali di sistemi software, o di parti di questi, e di basi di dati risultanti da propri interventi, concorre nella misura massima del 70% al finanziamento:

a) degli oneri derivanti da progetti informatici degli Enti locali finalizzati alla conoscenza, alla creazione ed alla gestione di basi informative territoriali fondamentali o all'adeguamento di sistemi informativi territoriali già operanti, in coerenza con gli standard definiti su base regionale ed inerenti i temi specificati nel comma 2;

b) degli oneri per progetti-pilota di interesse regionale, proposti dagli Enti locali e finalizzati alla predisposizione di software o alla realizzazione di sistemi hardware-software e di reti telematiche, purché contenuti nel programma di cui al precedente art. 7.

2. I sottosistemi informatici che concorrono a formare il S.I.T.R. a livello comunale ed intercomunale, finanziabili con la presente legge, appartengono alle aree applicative del territorio e dell'ambiente e consentono specificatamente la conoscenza e la gestione di:

a) piani comprensoriali;

b) piani urbanistici;

c) piani commerciali;

d) catasto;

e) toponomastica;

f) anagrafe edilizie;

g) pratiche edilizie;

h) reti tecnologiche;

i) cartografia numerica;

l) catasto incendi;

m) viabilità e traffico;

n) lavori pubblici;

o) manutenzione;

p) monitoraggio ambientale;

q) parchi e riserve naturali.

3. La richiesta di finanziamento deve essere inoltrata dagli Enti locali alla presidenza della Giunta regionale corredata della seguente documentazione:

a) piano finanziario dal quale emerga, nel tempo, la disponibilità delle risorse proprie riservate al progetto;

b) elaborato progettuale contenente:

1) gli obiettivi del progetto ed i risultati che si intendono conseguire, sia di ordine operativo che gestionale;

2) i sottosistemi di riferimento, specificando le caratteristiche funzionali dei processi informativi per cui è previsto l'intervento di automazione;

3) le scelte progettuali concernenti la configurazione di sistema, le basi di dati, le eventuali reti di comunicazione e le specifiche del software applicativo;

4) gli standard di riferimento sia per quanto attiene i sistemi (hardware e software) che le basi di dati;

5) le caratteristiche di connettività e di interscambio dati con il S.I.T.R.;

c) giustificazione dei costi previsti nella fase realizzativa e valutazione previsionale dei costi nei primi tre anni di esercizio;

d) piano di realizzazione, dettagliato per obiettivi intermedi;

e) piano di addestramento per il personale coinvolto nella gestione e nell'utilizzo delle procedure automatizzate.

4. La documentazione, insieme con la richiesta di finanziamento, è esaminata dal servizio elaborazione dati, che verifica la conformità della richiesta con quanto disposto dai precedenti commi, la corrispondenza del progetto alle specifiche concordate a livello regionale, la congruenza dei prezzi esposti e la coerenza con i piani di cui all'art. 7 e, in caso di mancata rispondenza del progetto ai suddetti criteri, può richiedere, motivandola, la revisione o la variazione di parte del progetto.

5. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 7, delibera in merito al finanziamento del progetto di informatizzazione. Le funzioni operative di erogazione dei fondi previsti sono svolte dal Servizio elaborazione dati. L'erogazione di fondi avviene su presentazione della documentazione contabile relativa a ciascun stato di avanzamento.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali che abbiano già avviato un sistema informatico per la gestione del territorio in una data successiva al 1° gennaio 1992 possono richiedere l'ammissione al finanziamento previsto all'art. 9.

2. L'ammissione al finanziamento è subordinata a quanto disposto dall'art. 9.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'applicazione della presente legge sono autorizzate nel triennio 1993-1995 le seguenti spese:

a) lire 2.600 milioni per il Sistema Informativo Territoriale dell'amministrazione regionale così ripartiti:

lire 600 milioni per l'anno 1993;

lire 1.000 milioni annui per gli anni 1994 e 1995;

b) lire 3.600 milioni per contributi agli Enti locali, in applicazione dell'art. 9, così ripartiti:

lire 600 milioni per il 1993;

lire 1.500 milioni annui per gli anni 1994 e 1995.

2. Gli oneri i cui al comma 1 graveranno per il Sistema Informativo Territoriale dell'amministrazione regionale, sul capitolo 20467 di nuova istituzione «Spese per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.)» e, per i contributi agli Enti locali, sul capitolo 20610 di nuova istituzione «Contributi agli Enti locali per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.)» del bilancio di previsione per il 1993 e sui corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari.

3. Alla copertura dell'onere si provvede per il 1993 nel modo seguente:

a) quanto a lire 600 milioni mediante utilizzo delle disponibilità già iscritte nel capitolo 20465;

b) quanto ai restanti 600 milioni mediante il prelevamento dal capitolo 69020 a valere sull'accantonamento iscritto nell'allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio finanziario concernente «Contributi agli Enti locali per la realizzazione di discariche per lo sviluppo di rifiuti inerti» (Cod. C. 2.2.).

Per il 1994 ed il 1995 alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo per lire 2.000 milioni delle disponibilità già iscritte nel capitolo 20465 e per lire 3.000 milioni delle disponibilità iscritte al capitolo 69020 del bilancio pluriennale 1993/1995.

4. A decorrere dal 1994 alla determinazione delle quote di spesa si provvederà con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 («Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta»)

Art. 12.

Variazione di bilancio

1. La parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 maggio 1993

LANIVI

93R0449

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 40.

Modifica della legge regionale 17 marzo 1992, n. 7, concernente piano di politica del lavoro per il triennio 1992/1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 2 giugno 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il punto 4.2.2. (descrizione e modalità di realizzazione), dell'intervento 4.2 (Azioni a favore dei giovani assunti con contratto di formazione lavoro), progetto 4 (formazione sul lavoro «iniziative a favore di giovani al primo inserimento lavorativo e a favore degli occupati stabili») macro obiettivo 2 (elevare la professionalità della forza lavoro) del Piano di politica del lavoro per il triennio 1992/1994 approvato con legge regionale 17 marzo 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

a) Interventi formativi per qualifiche di base aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrare nei due livelli immediatamente superiori al livello più basso previsto dal sistema classificato dei contratti collettivi di lavoro.

La durata complessiva non può essere inferiore alle 200 ore, delle quali almeno 80 sono di formazione teorica extraproductiva.

b) Interventi formativi per professionalità medio alte aventi per oggetto il conseguimento di qualificazioni inquadrare nei livelli superiori al terzo ultimo del sistema classificatorio previsto dai contratti collettivi di lavoro.

La durata complessiva non può essere inferiore alle 400 ore, delle quali almeno 140 sono di formazione teorica extraproductiva finalizzate all'acquisizione di conoscenze relative alle innovazioni tecnologiche.

c) Interventi per professionalità elevate aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrare nei livelli superiori al terzo ultimo del sistema classificatorio previsto dai contratti collettivi di lavoro.

La durata complessiva non può essere inferiore alla 600 ore, delle quali almeno 240 sono di formazione teorica extra-produttiva.

d) Percorsi formativi di specializzazione anche personalizzati per qualifiche ad alto contenuto professionale o per qualifiche da attestare con specifiche certificazioni realizzabili in strutture formative extra-aziendali locali od esterne alla regione. La durata di tali interventi formativi è legata alla fase temporale definitiva dal progetto formativo approvato dall'Agenzia del lavoro.

In tal caso il costo dell'attività formativa è sostenuto dall'amministrazione regionale fino ad un massimo dell'80% secondo la definizione ed i costi del progetto formativo elaborato dall'Agenzia del lavoro.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 maggio 1993

L'ANIVI

93R0450

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 41.

Rifinanziamento della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85: «Norme per la difesa dei boschi dagli incendi», come modificata dalla legge regionale 29 dicembre 1986, n. 73.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 2 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 «Norme per la difesa dei boschi dagli incendi» - come modificata dalla legge regionale 29 dicembre 1986, n. 73, è autorizzata la spesa annua di L. 3.000.000.000 a decorrere dal 1993.

Art. 2.

Copertura delle spese

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui seguenti capitoli di previsione della regione per l'esercizio 1993:

a) per L. 500.000.000 sul capitolo 37000 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;

b) per L. 2.000.000.000 sul capitolo 38820 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;

c) per L. 500.000.000 sul capitolo 38840 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

per l'anno 1993 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio di previsione della regione denominato «Tutela ambiente e valorizzazione territorio» - C.1.3 Lotta agli incendi dei boschi - Rifinanziamento legge regionale n. 85/1982;

per gli anni 1994 e 1995 mediante l'utilizzo per L. 6.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al capitolo 69020 del bilancio pluriennale 1993/1995;

3. A decorrere dall'anno 1996 gli oneri saranno iscritti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1993, sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 maggio 1993

L'ANIVI

93R0451

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 42.

Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante: «Interventi regionali in materia di agricoltura», modificata dalle leggi regionali: 12 dicembre 1986, n. 62, 17 giugno 1991, n. 19 e 23 dicembre 1991, n. 84.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 2 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il finanziamento di interventi destinati alla realizzazione di opere di irrigazione previsti dai commi uno e tre dell'art. 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, come modificata con leggi regionali: 12 dicembre 1986, n. 62, 17 giugno 1991, n. 19 e 23 dicembre 1991, n. 84, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui, alle migliori condizioni di mercato, con un o più istituti di credito, per un importo complessivo di lire 15 miliardi, per l'esercizio 1993, da estinguersi in un periodo non superiore a quindici anni.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 grava sul capitolo 41720 del bilancio di previsione della regione per l'esercizio 1993.

2. Le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui autorizzati dall'art. 1, previste in lire 1.396.000.000 per il 1993 e in annue L. 2.792.000.000 per la durata dei relativi piani di ammortamento, gravano sui capitoli n. 69300 e n. 69320 del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma due si provvede mediante accertamento di maggiori entrate di L. 1.396.000.000 sul capitolo 9200 del corrente esercizio finanziario e per annue L. 2.792.000.000 sul capitolo 300 del bilancio pluriennale della regione 1993/1995 per gli anni 1994 e 1995.

4. A decorrere dal 1994 le quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari saranno iscritte con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta) modificata con legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della regione per l'esercizio 1993, sono apportate in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni in aumento:

(Omissis).

Art. 4.

1. Al bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 1993-1995 sono apportate le seguenti variazioni in aumento per gli anni 1994 e 1995:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 maggio 1993.

LANIVI

93R0452

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 43.

Rifinanziamento dell'art. 4, secondo comma, lettera b) e lettera c) della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, e successive modificazioni, recanti interventi regionali in materia di agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 2 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per gli interventi previsti dall'art. 4, secondo comma lettera b) della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante «Interventi regionali in materia di agricoltura» e successive modificazioni è autorizzato il rifinanziamento del limite di impegno di L. 200.000.000 per ciascuno degli anni finanziari dell'anno 1993 all'anno 1997 per la concessione di contributi per prestiti di dotazione.

Art. 2.

1. Per gli interventi previsti dall'art. 4, secondo comma lettera c) della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 recante «Interventi regionali in materia di agricoltura» e successive modificazioni è autorizzato il rifinanziamento di L. 2.000.000.000 con fondi regionali per la prosecuzione del limite d'impegno previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per ciascuno degli anni finanziari dall'anno 1993 all'anno 2009, per la concessione di contributi in conto interessi per mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente gravano sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della regione per l'esercizio 1993:

a) per L. 200.000.000 sul capitolo 41221 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;

b) per L. 2.000.000.000 sul capitolo 41261 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede:

per l'anno 1993 mediante riduzione di L. 2.200.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 69020 (fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'accertamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio in corso (D - Sviluppo Economico - 6. Interventi settoriali - 6.1. Agricoltura - 6.1.4. Interventi nel settore agricolo - su detto intervento risulta quindi disponibile la minore somma di L. 3.150.000.000;

per gli anni 1994 e 1995 mediante l'utilizzo per L. 4.400.000.000 delle disponibilità iscritte al cap. 69020 del bilancio pluriennale 1993-1995.

3. A decorrere dall'anno 1996 gli oneri saranno iscritti ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta) come modificata dall'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Legge regionale 1° dicembre 1992, n. 66 art. 2, legge regionale 26 maggio 1993, n. 43, L. 2.000.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 maggio 1993

LANIVI

93R0453

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 44.

Rifinanziamento per l'anno 1993 della legge regionale 26 novembre 1987, n. 94, concernente l'istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della raccolta di dati climatologici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 2 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per l'applicazione della legge regionale 26 novembre 1987, n. 94, concernente l'istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della raccolta dei dati climatologici, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di L. 600.000.000 (seicentomilioni), che graverà sul capitolo 67510 del bilancio di previsione della regione per l'anno medesimo.

Art. 2.*Copertura finanziaria*

1. Alla copertura dell'onere di L. 600.000.000 (seicentomilioni), si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento del bilancio di previsione dell'esercizio 1993, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato 8 del bilancio stesso (Cod. B - 2.2 rete combinata per la rilevazione dei livelli della radioattività).

Art. 3.*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1993 - sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza sia in termini di cassa:

(Omissis).

Art. 4.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 maggio 1993

LANIVI

93R0454

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 45.

Rifinanziamento, per l'anno 1993 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 2 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Oggetto*

1. La legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Costituzione della Società Finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Valle d'Aosta», è rifinanziata per l'anno 1993, per gli interventi della gestione speciale, con lo stanziamento di lire 19.000 milioni.

Art. 2.*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere di lire 19.000 milioni derivante dalla presente legge grava, sul capitolo 35620 del bilancio di previsione della regione per l'anno 1993.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede mediante utilizzo, per lire 17.500 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso (cod. D. 2 per lire 15.000 milioni - cod. C1.4 per lire 2.500 milioni) e, per lire 1.500 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso (Cod. B. 1.1).

Art. 3.*Variazione di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 maggio 1993

LANIVI

93R0455

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 46.**Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 2 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Finanziamento regionale degli enti locali*

1. La regione autonoma della Valle d'Aosta provvede al finanziamento dei comuni e delle Comunità montane, di seguito denominati «enti locali», attraverso le risorse assegnate dallo Stato, nonché con risorse proprie e con quelle eventualmente assegnate dalla Comunità europea, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali.

2. Le norme di cui alla presente legge mirano a sostenere il decentramento di funzioni regionali agli enti locali attraverso il rafforzamento della loro autonomia finanziaria nel rispetto delle funzioni di programmazione e di coordinamento della regione.

3. Le norme di cui alla presente legge si applicano limitatamente al triennio 1993-1995 e saranno comunque riviste a seguito di modificazioni della legislazione statale aventi diretta incidenza sulle entrate proprie degli enti locali.

Art. 2.*Destinazione dei finanziamenti regionali*

1. I finanziamenti regionali, unitamente alle risorse proprie degli enti locali, sono destinati alla copertura delle spese di carattere ordinario e di investimenti, delle spese per speciali programmi di investimento nonché delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 3.*Criteri generali di assegnazione*

1. La regione provvede all'assegnazione delle risorse secondo criteri informativi all'attuazione dei documenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale, anche tenendo conto dell'autonoma capacità di autofinanziamento degli enti destinatari dei finanziamenti oggetto della presente legge.

TITOLO II**DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI****Art. 4.***Articolazione dei trasferimenti regionali*

1. I fondi oggetto di trasferimento si articolano in:

- a) fondi ordinari per le spese correnti;
- b) fondi ordinari per le spese di investimenti;
- c) fondo per speciali programmi di investimenti;
- d) fondi per l'esercizio di funzioni delegate.

Art. 5.*Destinazione dei fondi ordinari per spese correnti*

1. I fondi ordinari per spese correnti sono finalizzati a garantire a ciascun ente locale della regione un livello di spesa corrente procapite adeguato all'esercizio delle funzioni di competenza, in relazione alle specifiche caratteristiche demografiche, territoriali ed economico-urbanistiche.

Art. 6.*Destinazione dei fondi ordinari per le spese di investimento*

1. I fondi ordinari per le spese di investimento degli enti locali sono destinati alla copertura parziale o totale delle spese in conto capitale di rispettiva competenza.

2. I comuni possono altresì destinare i fondi di cui al primo comma, nella misura del venti per cento, al finanziamento di spese correnti relative a lavori a carattere eccezionale di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per i quali, in sede di assestamento del bilancio di previsione, l'ammontare delle entrate correnti non sia in grado di coprire le corrispondenti spese. Tale destinazione è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, previo conforme parere del segretario comunale e dei revisori dei conti.

Art. 7.*Destinazione del fondo per speciali programmi di investimento*

1. Il fondo per speciali programmi di investimento è destinato alla copertura delle spese relative a progetti concernenti prioritariamente i seguenti interventi pubblici:

a) costruzione o adeguamento di infrastrutture di prevalente interesse locale non finanziabili in applicazione di leggi regionali di settore;

l) acquedotti, fognature e impianti di depurazione;

2) altre opere di urbanizzazione primaria;

3) opere di urbanizzazione secondaria;

b) recupero funzionale di sentieri e valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali, archeologiche, architettoniche o comunque aventi interessi storico, artistico o ambientale;

c) recupero a funzioni di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentano interesse storico, artistico o ambientale, intendendosi come tali gli immobili compresi in una delle seguenti categorie:

1) individuati ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, recante misure urgenti per la tutela dei beni culturali;

2) ubicati nelle zone A o nelle zone di recupero previste dal piano regolatore generale comunale;

3) ubicati all'esterno delle zone indicate al numero 2 ma individuati come tali dal piano regolatore generale comunale.

2. Gli speciali programmi di cui al primo comma sono predisposti sulla base di richieste di intervento all'uopo presentate da comuni o loro consorzi. Comunità montane e, per le sole opere di cui al primo comma, lettera a), consorzierie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, recante norme riguardanti le consorzierie della Valle d'Aosta.

3. Al fine di favorire lo sviluppo di singole aree geografiche comprendenti il territorio di più comuni appartenenti ad una stessa Comunità montana, nonché di facilitare la redazione dei progetti e di snellire i rapporti con la regione, la comunità montana può promuovere intese con i comuni interessati per la formazione, la proposta e la realizzazione a cura della Comunità montana medesima di progetti integrati di area. Si intendono tali i progetti che prevedono un insieme coordinato degli interventi di cui al primo comma, programmati in una determinata area geografica da diversi comuni e mirati nel loro insieme a favorire lo sviluppo dell'area interessata.

4. Le richieste di cui al secondo e terzo comma devono rispondere ai requisiti seguenti:

a) riguardare la realizzazione di progetti organici di investimenti ovvero stralci funzionali dei progetti medesimi;

b) comportare una spesa di investimento non inferiore a cinquecento milioni di lire;

c) dimostrare la disponibilità delle aree e degli altri immobili interessati dall'intervento o indicarne le modalità di acquisizione che si intendono adottare;

d) riguardare progetti coerenti con gli investimenti urbanistici comunali e comportanti tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni.

Art. 8.*Destinazione dei fondi per l'esercizio delle funzioni delegate*

1. I fondi per l'esercizio delle funzioni delegate sono destinati alla copertura degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni delegate dalla regione agli enti locali.

2. nel provvedimento che dispone la delega di funzioni devono essere indicati l'entità degli oneri previsti e dei trasferimenti finanziari a favore delle amministrazioni interessate.

TITOLO II**DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI ANNUALI E PLURIENNALI****Art. 9.***Fondi ordinari per spese correnti*

1. Lo stanziamento annuale dei fondi ordinari per spese correnti è proposto dalla Giunta regionale tenendo conto delle disponibilità del bilancio della Regione e avendo presente che l'ammontare dei fondi non potrà essere inferiore all'ammontare delle somme trasferite allo stesso titolo dallo Stato alla Regione, al netto di quelle destinate a coprire in tutto o in parte gli oneri per l'ammontare di mutui.

2. Per l'utilizzazione delle somme trasferite dallo Stato alla Regione a copertura totale o parziale degli oneri di ammortamento dei mutui contratti degli enti locali resta ferma la disciplina vigente.

TITOLO IV

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Capo I

FONDI ORDINARI PER SPESE CORRENTI

Art. 10.

Fondo ordinario per spese correnti dei comuni

1. L'ammontare dei trasferimenti del fondo ordinario per spese correnti è determinato, per ciascun Comune, in base a parametri definiti con riferimento alla densità territoriale, alla popolazione residente, al personale in pianta organica e al numero e alla tipologia dei servizi erogati dal Comune.

2. Con apposito provvedimento amministrativo della Giunta regionale, da emanare sentita l'Associazione dei Comuni della Valle d'Aosta, è determinata, tenuto conto dei criteri di cui al comma uno, la ripartizione percentuale del fondo ordinario per spese correnti.

3. I trasferimenti finanziari determinati con le modalità di cui al presente articolo non possono comunque essere inferiori per ciascuno dei Comuni della Regione, al complesso dei trasferimenti assegnati allo stesso titolo nell'anno precedente quello di riferimento, con esclusione del trasferimento a carattere straordinario.

Art. 11.

Fondo ordinario per spese correnti delle Comunità

1. Il fondo ordinario per spese correnti delle Comunità montane è determinato tenendo conto dell'esigenza di coprire:

a) le spese per l'esercizio delle funzioni proprie delle Comunità montane, in misura pari al cento per cento dei costi, al netto di eventuali entrate proprie e di trasferimenti da altri enti pubblici;

b) le spese per l'organizzazione e gestione dei servizi e delle altre attività pubbliche demandati dai Comuni alla Comunità montana in applicazione dell'art. 3 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91, recante norme concernenti le Comunità montane, in misura pari alle spese accollate dalla Comunità montana ai Comuni, e comunque, fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo dei servizi e delle altre attività pubbliche ad essa demandati sempre che non siano finanziabili con altre leggi regionali.

2. L'ammontare dei trasferimenti per spese correnti è determinato, per ciascuna Comunità montana, sulla base degli oneri, relativi alle funzioni effettivamente svolte dalla Comunità stessa, desumibili dalla relazione previsionale e programmatica di cui al titolo VII, per la quale non sia stato richiesto il riesame da parte del Presidente della Giunta regionale o, in caso contrario, quale risulta dopo il riesame da parte della Comunità montana.

Capo II

FONDO ORDINARIO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO

Art. 12.

Criteri di riparto dei fondi ordinari per le spese di investimento

1. I fondi ordinari per le spese di investimento degli enti locali sono ripartiti in base ai criteri oggettivi di cui al comma due, corretti attraverso l'applicazione dei criteri di efficienza di cui al comma tre.

2. I criteri oggettivi attengono in particolare alle dimensioni e alle caratteristiche demografiche e territoriali. Tali criteri sono deliberati, per il periodo di validità della presente legge, sotto forma di parametri, dalla Giunta regionale, sentita l'Associazione dei Comuni e quella dei Presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta per i fondi di rispettiva competenza.

3. I criteri di efficienza riguardano:

a) il livello relativo di utilizzazione da parte degli enti locali dei mutui erogabili in applicazione della legge regionale 4 settembre 1991, n. 40, recante interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti, della «Banca della Valle d'Aosta» S.p.A., delle casse rurali della Valle d'Aosta e degli istituti di credito ordinario e speciale;

b) la capacità relativa di impiego, da parte dell'ente locale, delle risorse finanziarie accertate per investimenti;

c) la capacità relativa dell'ente locale di rispettare in sede attuativa i programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica, fatti salvi i casi in cui la non attuazione dei programmi derivi dalla mancata erogazione dei finanziamenti relativi da parte dello Stato o della Regione. A questo scopo, sono posti a raffronto la documentazione sugli investimenti di cui all'art. 16, comma due, lettera c) relativa all'ultimo triennio con i contenuti delle corrispondenti relazioni previsionali e programmatiche.

4. I parametri relativi ai criteri di cui al comma tre sono deliberati annualmente dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento di cui all'art. 16, comma uno.

Capo III

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 13.

Riparto del fondo per speciali programmi di investimento

1. Il fondo per speciali programmi di investimento è attribuito agli enti di cui all'art. 7, comma due, in base all'entità del finanziamento ritenuta ammissibile relativamente a ciascun progetto presentato dagli enti stessi.

2. I progetti sono finanziati previa verifica dell'osservanza dei requisiti indicati all'art. 7, comma quattro, nonché della idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi, ordinandoli, a fini di priorità, in funzione dell'appartenenza dell'intervento alla tipologia di progetti di cui all'art. 7, comma tre, del loro carattere innovativo, degli effetti sulla spesa corrente di riferimento generati dall'investimento, del più favorevole rapporto tra capitale investito e risultati attesi, dell'opportunità di privilegiare il completamento di progetti organici non ancora ultimati.

TITOLO V

PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Art. 14.

Impegno e liquidazione del fondo ordinario per spese correnti dei comuni

1. La Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione della Regione, determina, con le modalità indicate nell'art. 10, le somme da trasferire a favore di ciascun Comune ed impegna la relativa spesa a valere sul fondo ordinario per spese correnti dei Comuni.

2. La liquidazione a favore dei Comuni delle somme di cui al comma uno è disposta:

a) nella misura del sessanta per cento, della Giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione delle somme da trasferire e di impegno della relativa spesa;

b) nella misura del venti per cento, dal Presidente della Giunta regionale, previa analisi e positiva valutazione, effettuate con le modalità di cui all'art. 27, della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 26 e ad avvenuta approvazione, da parte della Commissione regionale di controllo, del bilancio di previsione del Comune;

c) nella misura del venti per cento, dal Presidente della Giunta regionale ad avvenuta trasmissione alla Commissione regionale di controllo, da parte del Comune, del conto consuntivo relativo all'anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei trasferimenti.

3. Nel caso in cui la relazione e programmatica sia restituita al Comune con richiesta di riesame, non si dà luogo all'erogazione dei finanziamenti di cui al comma due, lettere b) e c), fino ad avvenuta positiva valutazione della relazione quale risulta dopo il riesame del Comune.

Art. 15.

Impegno e liquidazione del fondo ordinario per le spese correnti delle Comunità montane

1. La Giunta regionale determina, con le modalità di cui all'art. 11, le somme da trasferire a ciascuna Comunità montana ed impegna la relativa spesa a valere sul fondo ordinario per spese correnti delle Comunità montane.

2. La liquidazione a favore delle Comunità montane delle somme di cui al comma uno è disposta:

a) nella misura dell'ottanta per cento, dalla Giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione dei finanziamenti e di impegno della relativa spesa;

b) nella misura del venti per cento, dal Presidente della Giunta regionale ad avvenuta trasmissione alla Commissione regionale di controllo, da parte della Comunità montana, del conto consuntivo relativo all'anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei finanziamenti.

3. La Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione, impegna e liquida a favore di ciascuna Comunità montana un accordo pari al venti per cento dei trasferimenti correnti erogati allo stesso titolo nell'anno precedente alla Comunità montana medesima. Tale acconto è detratto dalla somma di cui al comma due, lettera a).

Art. 16.

Impegno e liquidazione dei fondi ordinari per le spese di investimento

1. La Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione, determina, con le modalità indicate all'art. 12, le somme da trasferire a favore di ciascun ente locale ed impegna la relativa spesa a valere sui fondi ordinari per le spese di investimento degli enti locali.

2. La liquidazione agli enti locali delle somme di cui al comma uno è disposta:

a) nella misura del dieci per cento, dalla Giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione delle somme da trasferire e di impegno della relativa spesa;

b) nella misura del settanta per cento, dal Presidente della Giunta regionale, previa analisi e positiva valutazione, effettuate con le modalità di cui all'art. 27, della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 26, e ad avvenuta approvazione, da parte della Commissione regionale di controllo, del bilancio di previsione dell'ente locale;

c) nella misura del venti per cento, dal Presidente della Giunta regionale ad avvenuta trasmissione, da parte dell'ente locale, alla Regione e alla Commissione regionale di controllo, rispettivamente di una documentazione sugli investimenti effettuati, redatta secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale, e del conto consuntivo entrambi relativi all'anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei trasferimenti.

3. Nel caso in cui la relazione previsionale e programmatica sia restituita all'ente locale con richiesta di riesame, non si dà luogo all'erogazione dei finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma due fino ad avvenuta positiva valutazione della relazione quale risulta dopo il riesame dell'ente locale.

4. L'omessa trasmissione alla Regione della documentazione di cui al comma due, lettera c), impedisce di liquidare gli enti inadempienti le somme spettanti nell'anno successivo a quello in cui deve essere prodotta la documentazione soprarichiamata fino alla ricezione della documentazione medesima.

5. Per opere o categorie di opere pubbliche interessanti più enti locali e suscettibili di formare oggetto di un unico appalto, al fine di realizzare significative economie di scala, gli enti locali interessati possono chiedere alla Regione di provvedere in loro vece all'appalto e alla conduzione tecnica delle opere. In questo caso i rapporti tra Regione ed enti locali sono regolati da apposita convenzione.

Art. 17.

Procedure di deliberazione dei finanziamenti per speciali programmi di investimento

1. Le richieste di finanziamento per speciali programmi di investimento delle amministrazioni interessate, aventi titolo a proporle ai sensi dell'art. 7, comma due, devono pervenire alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Le richieste di cui al comma uno devono essere redatte in base al modello tipo proposto dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 18 e approvato dalla Giunta regionale. Tali richieste incorporano lo studio di fattibilità e di convenienza economica dell'opera e le informazioni in esso contenute devono permettere una valutazione dell'opera in base ai criteri stabiliti nell'art. 13. Alle richieste deve essere allegato il progetto di massima dell'opera.

Art. 18.

Nucleo di valutazione

1. È istituito il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Nucleo ha compiti di valutazione tecnica ed economica dei piani e progetti di investimento pubblico, con specifico riguardo all'analisi costi-beneficiari in via preliminare, concomitante e successiva al finanziamento e all'esecuzione dei progetti stessi. Esso inoltre può fornire pareri ed assistenza tecnica in ordine alle metodologie di valutazione da adottarsi da parte di altri organismi della Regione o ad essa collegati. Il Nucleo effettua l'istruttoria delle richieste di cui all'art. 17 in collaborazione con i servizi regionali di cui all'art. 22.

2. Il Nucleo di valutazione è così composto:

a) dal dirigente del Servizio studi, programmi e progetti, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica, o da un suo sostituto;

c) da quattro esperti, rispettivamente, in statica delle costruzioni, in restauro edilizio e tutela del paesaggio, nella valutazione economica degli investimenti pubblici, in materia giuridica, scelti dalla Giunta regionale tra professionisti di provata esperienza;

d) un esperto in una delle discipline di cui alla lettera c) designano d'intesa dall'Associazione dei Comuni della Valle d'Aosta con l'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane.

3. Il Nucleo di valutazione di cui al comma uno è integrato dai seguenti componenti:

a) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali e o suo sostituto, per l'istruttoria delle richieste di intervento di cui all'art. 7, comma uno, lettera b);

b) il Sogrintendente per i beni culturali e ambientali o suo sostituto, per l'istruttoria delle richieste di intervento di cui all'art. 7, comma uno, lettere b) e c);

c) l'Ingegnere capo dirigente del Servizio affari generali e interventi diretti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o suo sostituto, per l'istruttoria delle richieste d'intervento di cui all'art. 7, comma uno, lettera a);

d) il Sovrintendente agli studi della Regione o suo sostituto per l'istruttoria delle richieste concernenti l'edilizia scolastica;

e) il dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo e lo sport o suo sostituto, per l'istruttoria delle richieste d'intervento di cui all'art. 7, comma uno, lettera b).

4. La convocazione del Nucleo di valutazione è effettuata dal presidente e la riunione del Nucleo stesso è legalmente valida in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione e l'entità del corrispettivo per i componenti di cui al comma uno, lettera c) d), sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Il corrispettivo annuo non può essere superiore alla remunerazione annua lorda iniziale del personale regionale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Nucleo di valutazione redige una proposta di programma concernente i progetti da ammettere a finanziamento e da realizzare entro il triennio che inizia dal primo gennaio dell'anno successivo. Nella proposta di programma devono essere indicati:

- a) gli enti interessati;
- b) le principali caratteristiche fisiche delle opere finanziabili;
- c) la spesa prevista, la sua articolazione nel triennio e per fonti di finanziamenti.

Art. 19.

Approvazione del programma preliminare degli interventi

1. Entro due mesi dal termine indicato all'art. 18, comma sei, la Giunta regionale delibera il programma preliminare degli interventi, sulla base della proposta di programma redatta dal Nucleo di valutazione.

2. La deliberazione che approva il programma di cui al comma uno è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 20.

Approvazione del programma definitivo degli interventi

1. Entro sette mesi dalla data del Bollettino ufficiale della Regione in cui è pubblicata la deliberazione di approvazione del programma preliminare degli interventi, gli enti interessati devono far pervenire alla Regione i progetti esecutivi degli interventi inseriti nel programma preliminare corredati delle necessarie autorizzazioni, compresa la valutazione positiva sulla compatibilità ambientale in tutti i casi in cui è obbligatoria ai sensi della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6, recante disciplina della procedura di valutazione dell'impianto ambientale.

2. Previa istruttoria dei progetti pervenuti, il Nucleo di valutazione redige, entro tre mesi dal termine di presentazione dei progetti medesimi, una proposta di programma definitivo con indicazione degli elementi di cui all'art. 18, comma sei.

3. La Giunta regionale, sulla base della proposta di programma di cui al comma due, delibera il programma definitivo degli interventi, nell'ambito dei quali individua gli enti attuatori, approva la spesa complessiva per il triennio e ne impegna le quote annuali in applicazione dell'art. 56, comma tre, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, modificata con legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

4. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dal comma uno dell'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, è autorizzata a disporre, contestualmente alla deliberazione di cui al comma tre e su proposta dell'Assessore alle finanze, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al fondo per speciali programmi di investimento in favore dei pertinenti capitoli appositamente istituiti in relazione al programma definitivo degli interventi approvato dalla Giunta stessa.

5. La deliberazione che approva il programma definitivo degli interventi, di cui al comma tre, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere programmate.

6. L'indoneità tecnica del progetto esecutivo comporta l'esclusione del medesimo dal programma definitivo e la ripresentazione dell'istanza di finanziamento.

Art. 21.

Contributi per la progettazione esecutiva

1. Contestualmente all'approvazione del programma definitivo di cui all'art. 20 sono deliberati, a favore delle amministrazioni che hanno presentato proposte incluse nei programmi stessi, contributi sulle spese sostenute per la progettazione esecutiva.

2. I contributi di cui al comma uno sono determinati applicando alla spesa programmata per la realizzazione dei singoli interventi le percentuali stabilite in un'apposita tabella approvata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni triennio.

Art. 22.

Esecuzione degli interventi da parte della Regione

1. Gli interventi finanziati dal fondo per speciali programmi di investimento sono realizzati dalla Regione avvalendosi:

a) del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, d'intesa con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali per gli interventi di cui all'art. 7, comma uno, lettera b);

b) della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali per gli interventi di cui all'art. 7, comma uno, lettera c);

c) dell'assessorato regionale ai lavori pubblici per gli interventi di cui all'art. 7, comma uno, lettera a).

Art. 23.

Esecuzione degli interventi da parte degli enti richiedenti

1. Qualora ne sia avanzata richiesta, gli interventi di cui all'art. 7 possono essere realizzati anche a cura delle amministrazioni che hanno presentato la richiesta di finanziamento. In questo caso la Regione impegna ogni anno a favore dell'amministrazione interessata, la quota del finanziamento complessivo relativa a ciascuno dei tre anni in cui è articolata la realizzazione del progetto.

2. Per i progetti integrati di area di cui all'art. 7, comma tre, la quota di finanziamento da impegnare a favore della Comunità montana interessata è commisurata all'importo annuale dell'insieme degli interventi compresi nel progetto.

3. L'erogazione di trasferimenti finanziari di cui al comma uno e due è effettuata, con riferimento all'impegno di spesa di ciascun anno, nel modo seguente:

a) un primo anticipo, pari al venti per cento dell'intera spesa programmata, contestualmente all'impegno della spesa relativa al primo anno;

b) ulteriori erogazioni su presentazione di richieste di pagamento da parte dell'ente locale ogni qualvolta le ulteriori spese sostenute siano uguali o superiori al venti per cento dell'importo programmato. L'entità delle erogazioni è pari all'ottanta per cento della spesa sostenuta al netto delle erogazioni precedentemente disposte, non considerando il primo anticipo di cui alla lettera a).

4. Il pagamento del saldo è effettuato ad avvenuta presentazione da parte dell'ente locale della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intero intervento. All'atto della presentazione della rendicontazione dovranno essere restituite alla Regione eventuali somme ricevute in eccedenza rispetto alle effettive necessità.

TITOLO VI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 24.

Servizio studi, programmi e progetti

1. Agli adempimenti previsti dalla presente legge è preposto il Servizio studi, programmi e progetti, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, comma uno, lettere b) e c) della legge regionale 1° aprile 1986, n. 12, (modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 21 maggio 1985, n. 35, 15 maggio 1978, n. 12 e 7 dicembre 1979, n. 68, e successive modificazioni, recanti provvedimenti connessi con la programmazione regionale).

Art. 25.

Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. La Giunta regionale riferisce ogni anno, con apposita relazione, al Consiglio regionale, sullo stato di attuazione della presente legge.

TITOLO VII PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Art. 26.

Relazione previsionale e programmatica

1. Gli enti locali redigono annualmente la relazione previsionale e programmatica, contenente l'indicazione delle attività e delle spese di competenza che essi intendono effettuare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale della Regione.

2. La relazione previsionale e programmatica di cui al comma uno costituisce riferimento per la formazione del bilancio di previsione degli enti locali ed è allegata al bilancio stesso. Essa è redatta secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale, sentite le associazioni degli Enti locali.

3. La relazione previsionale e programmatica, è comunicata alla Regione entro due mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale o nel termine all'uopo fissato dalla normativa statale, se precedente.

4. La relazione previsionale e programmatica è utile anche ai fini di quanto disposto dalla legislazione dello Stato in ordine agli adempimenti connessi con la deliberazione dei bilanci degli enti locali. Essa, altresì, per le Comunità montane, tiene luogo del piano pluriennale di sviluppo di cui all'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali, e, per i Comuni, costituisce il documento di riferimento all'atto del loro intervento in occasione della formazione del piano di cui all'art. 15 della citata legge n. 142/1990.

Art. 27.

Analisi e valutazione della relazione previsionale e programmatica

1. L'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica di cui al presente titolo è compiuta, con riferimento agli obiettivi programmatici della Regione all'uopo stabiliti dal consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale che si avvale di una Commissione tecnica composta di cinque funzionari regionale nominati con decreto del Presidente della Giunta medesima. Alle riunioni della Commissione può partecipare il legale rappresentante o suo delegato dell'ente locale di volta in volta interessato.

2. La relazione previsionale e programmatica che risultasse incompleta o presentasse sostanziali incoerenze rispetto allo schema di cui all'art. 26, o con gli obiettivi programmatici della Regione, è restituita all'ente locale con richiesta di riesame.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE

Art. 28.

Norme transitorie

1. L'ulteriore applicazione della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione) è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da impiegare per l'attuazione dei programmi triennali già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla conclusione di detta gestione, la legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, come modificata dalle leggi regionali 6 maggio 1987, n. 35, 18 dicembre 1987, n. 105, 8 agosto 1989, n. 60 e 4 giugno 1991, n. 16 cessa di avere vigore.

2. L'ulteriore applicazione delle leggi regionali 16 giugno 1988, n. 40 (trasferimenti finanziari, in conto capitale, della Regione ai Comuni della Valle d'Aosta per l'attuazione dei programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza) e 8 agosto 1989, n. 61 (trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d'Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza) e loro successivi modificazioni e integrazioni, è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da trasferire ai Comuni ai sensi delle leggi medesime. Alla conclusione di detta gestione, le leggi regionali 16 giugno 1988, n. 40 e 8 agosto 1989, n. 61 come modificata dalle leggi regionali 26 novembre 1991, n. 68 e 30 dicembre 1992, n. 81, cessano di avere vigore.

3. L'ulteriore applicazione delle norme di cui ai Titoli V, VI e VII compreso della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da trasferire alle comunità montane ai sensi delle norme medesime che cessano di avere vigore alla conclusione di detta gestione.

4. È abrogato l'art. 16 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91.

TITOLO IX MODIFICAZIONI A LEGGI REGIONALI DI SETTORE

Art. 29.

Modificazione dell'art. 3 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91

1. L'art. 3 (Affidamento di funzioni da parte dei comuni) della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Affidamento di funzioni da parte dei comuni

1. La Comunità montana programma, organizza e gestisce i servizi e le altre attività pubbliche che, per loro natura, si palesano più efficienti se rivolti a un bacino di utenza sovracomunale e, in quanto coinvolgenti, sia pure indirettamente, la maggioranza dei comuni della rispettiva zona omogenea, le siano da questi demandati.»

Art. 30.

*Modificazione dell'art. 4 della legge regionale
2 novembre 1987, n. 91*

1. Il comma 1 dell'art. 4 (Deleghe della Regione) della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione può delegare a singole Comunità montane specifiche funzioni laddove il loro esercizio, anche in considerazione del bacino di utenza e delle strutture di cui dispone la Comunità, presentino prospettive di efficienza ed economicità e/o di funzionalità per la popolazione locale».

Art. 31.

*Modificazione dell'art. 4 della legge regionale
15 dicembre 1982, n. 93*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, recante testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili, è sostituito dal seguente:

«La Regione assegna per l'istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi di cui all'art. 3 contributi finanziari a:

a) Comuni, Consorzi di Comuni e l'Associazione dei Comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2

b) alle Comunità montane, limitatamente alla gestione dei servizi, qualora siano loro demandati in applicazione dell'art. 3 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91, recante norme concernenti le Comunità montane.»

Titolo X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 32.

Determinazione dei finanziamenti regionali

1. L'ammontare dei fondi di cui all'art. 4 da trasferire ai Comuni e alle Comunità montane, è determinato per il triennio 1993/1995 nelle sottoindicate misure:

a) fondi ordinari per le spese correnti:

1) trasferimenti ai Comuni, al netto dei fondi statali destinati alla copertura totale o parziale dell'ammortamento dei mutui, lire 205.700 milioni, di cui lire 65.700 per l'anno 1993;

2) trasferimenti alle Comunità montane, lire 24.000 milioni, di cui lire 7.400 milioni per l'anno 1993;

b) fondi ordinari per le spese di investimento:

1) trasferimenti ai Comuni, lire 203.200 milioni di cui lire 53.200 milioni per l'anno 1993;

2) Trasferimenti alle Comunità montane, lire 30.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'anno 1993;

c) fondo per speciali programmi di investimento, lire 44.000 milioni nel biennio 1994/1995;

d) fondi per l'esercizio di funzioni delegate lire 3.000 milioni nel biennio 1994/1995.

2. Per gli anni 1994/1995 alla determinazione degli oneri destinati a gravare sui corrispondenti esercizi, si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

3. L'ammontare dei fondi di cui al comma uno è comprensivo per l'esercizio 1993 degli stanziamenti già iscritti in bilancio in applicazione di leggi regionali, abrogate dalla presente legge, che disponevano finanziamenti destinati alle medesime finalità.

4. L'ammontare dei fondi di cui al comma uno, lettera a), a.1 e lettera b), n. 1, in deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma tre, è rideterminato qualora modificazioni alla capacità impositiva degli Enti locali comportino maggiori entrate dirette per i Comuni e contestualmente minori assegnazioni di fondi da parte dello Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.

5. Restano comunque confermate le autorizzazioni di spesa per la realizzazione dei programmi del Fondo Regionale Investimenti Occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 previste dall'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 5 (legge finanziaria per gli anni 1993/1995) con esclusione delle spese per complessive lire 50.000 milioni destinate alla realizzazione del programma 1993/1995 di cui al comma uno, secondo alinea dell'art. 4.

6. Il fondo per speciali programmi di investimento è, per il biennio 1994-1995, prioritariamente destinato alla copertura delle spese connesse alla realizzazione dei progetti già presentati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, ed ammessi al finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. All'autorizzazione di spesa per il finanziamento dei progetti da presentare ai sensi dell'art. 7, a decorrere dall'anno 1994, si provvederà annualmente con legge finanziaria con riferimento al successivo triennio compreso nel bilancio pluriennale.

8. La spesa per il funzionamento del Nucleo di valutazione, di cui all'art. 20 è valutato in lire 220 milioni per l'anno 1993 e di annue lire 307 milioni per gli esercizi successivi.

9. Alla eventuale ulteriore autorizzazione di spesa e alla determinazione delle modalità di erogazione dei fondi per l'esercizio di funzioni delegate, di cui al comma uno, lettera d), si provvede contestualmente alla delega delle funzioni stesse.»

Art. 33.

Iscrizione degli oneri in bilancio e modalità di copertura

1. Gli oneri di cui alla presente legge graveranno sui sottoelencati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1993 e nei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi:

a) quanto ai trasferimenti ordinari ai Comuni per spese correnti, sui capitoli n. 20500 e 20980;

b) quanto ai trasferimenti ordinari alle comunità montane per spese correnti, sul capitolo 20740;

c) quanto ai trasferimenti ordinari ai Comuni per speciali programmi di investimento, sul capitolo 20520;

d) quanto ai trasferimenti ordinari alle Comunità montane per speciali programmi di investimento, sul capitolo 20780;

e) quanto agli oneri per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui all'art. 20 sul capitolo 22520.

2. I capitoli di spesa per la gestione, a decorrere dall'anno 1994 del fondo per speciali programmi di intervento e dei fondi per l'esercizio delle funzioni delegate saranno istituiti con la legge di approvazione di ciascun bilancio.

3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge, determinati per l'anno 1993 in complessive lire 131.520 milioni si provvede:

a) quanto a lire 123.000 milioni mediante utilizzo degli stanziamenti già destinati sul bilancio 1993 a finanziare i medesimi interventi ai sensi delle leggi regionali abrogate e sostituite dalla presente legge sui capitoli nn. 20500, 20520, 20740, 20760, 20780, 20980 e 22520;

b) quanto a lire 8.520 milioni mediante utilizzo, per corrispondente complessivo importo, degli stanziamenti iscritti in bilancio sui capitoli nn. 20620, 20720, 20800, 21145, 33120, 52160 e 52500.

4. Per gli esercizi 1994 e 1995 la copertura degli oneri complessivamente previsti in lire 380.214 milioni, è assicurata:

a) quanto a lire 243.689 milioni mediante utilizzo delle disponibilità iscritte nel bilancio pluriennale 1993/1995 sui capitoli di spesa indicati al comma tre, lettera a);

b) quanto a lire 135.525 milioni mediante parziale utilizzo delle disponibilità iscritte nel medesimo bilancio pluriennale ai capitoli 21145, 41720, 51300, 51360, 52160, 52500, 52520, 54240, 54260, 56300, 58540, 61600, 62540 e 64820.

Art. 34.

Retifica di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

(Omissis)

92R0456

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1993, n. 11.

Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 1° giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Trentino-Alto Adige riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di pieno rispetto dei diritti dell'uomo.

2. La regione Trentino-Alto Adige, in armonia con la normativa nazionale e con il trattato sull'unione politica europea, contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

3. In particolare, la Regione contribuisce al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, al sostegno degli sforzi dei Paesi in via di sviluppo in campo economico, sociale e culturale, nonché nel campo del miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, e promuove adeguate iniziative al fine di alleviare il disagio di popolazioni appartenenti a Paesi extracomunitari colpiti da eccezionali eventi calamitosi o che vengano a trovarsi in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale.

Art. 2.

Attività e interventi

1. Nei casi degli eventi indicati nell'articolo 1, la Regione, anche d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo o su richiesta della medesima, al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni stesse, invia attrezzature anche sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto.

2. Inoltre la Regione sostiene iniziative che prevedono il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale e che valorizzano le potenzialità in regione.

3. Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, previa consultazione con le Giunte provinciali di Bolzano e di Trento, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite.

4. L'individuazione dei Paesi extracomunitari destinatari delle provvidenze regionali di cui al comma 1, nonché degli enti, associazioni e comitati, ai quali assegnare i contributi di cui all'articolo 3 e la determinazione degli importi destinati a ciascuno di essi, sarà effettuata dalla Giunta regionale, su parere del Comitato di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Associazioni operanti a favore delle popolazioni extracomunitarie

1. La Regione sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale, formativo ed assistenziale svolte da enti, associazioni e comitati, anche a carattere cooperativo, che operino, senza fine di lucro e con carattere di continuità, a favore delle popolazioni extracomunitarie colpite da eventi calamitosi e che vengano a trovarsi in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali.

2. Per la realizzazione delle funzioni di cui al comma 1, la Regione interviene a favore dei soggetti di cui al medesimo comma con la stipulazione di convenzioni per la realizzazione di iniziative o di interventi individuati dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Comitato consultivo

1. Per le attività di cui alla presente legge, la Giunta regionale si avvale di un Comitato consultivo composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato che lo presiede;
- b) il Segretario della Giunta regionale;
- c) il dirigente della Ripartizione regionale enti locali e affari sociali;
- d) un rappresentante della Croce Rossa Italiana;
- e) un rappresentante della Croce Bianca;
- f) un rappresentante della Caritas;
- g) due Consiglieri regionali, uno dei quali appartenente alla minoranza.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente regionale.

2. Le funzioni amministrative di supporto al Comitato di cui al comma 1 sono disimpegnate dall'Ufficio affari generali della Presidenza della Giunta regionale.

3. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale. Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino al suo rinnovo.

4. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

5. Se entro trenta giorni dalla richiesta non perviene la designazione dei membri di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), il Comitato viene costituito prescindendo dai membri dei quali manca la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti. La Giunta regionale provvede all'integrazione del Comitato a seguito di eventuali designazioni fatte oltre il termine prescritto.

6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, la proposta si intende respinta.

7. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, dipendenti regionali addetti ai settori di attività interessati, nonché esperti esterni.

8. Ai componenti il Comitato, al segretario ed agli esperti di cui al comma 7 sono attribuiti i gettoni di presenza ed i compensi di cui alla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 10 e successive modificazioni.

Art. 5.

Convenzioni

1. Per la realizzazione di iniziative e di interventi individuati con le modalità di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 4, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni e gli altri soggetti di cui al medesimo articolo. Le convenzioni, anche a carattere pluriennale, contengono in particolare:

- a) la definizione del tipo di iniziativa che i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità ai rispettivi statuti, si impegnano a realizzare;
- b) la durata dell'attività convenzionata e, se del caso, l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della stessa;
- c) l'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato dovrà avvalersi e dei requisiti di professionalità eventualmente richiesti, in relazione al tipo di attività di cui si tratta;

d) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività che forma oggetto della convenzione con le attività svolte dalla Regione o da altri enti pubblici;

e) la definizione delle modalità per la concessione e l'erogazione, anche in via anticipata, di finanziamenti la cui entità viene commisurata al costo dei servizi, in relazione anche ad altre eventuali entrate;

f) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione alla Regione di informazioni sull'attività svolta e sull'utilizzazione dei finanziamenti e delle altre risorse impiegate e del relativo rendiconto, nonché la definizione delle modalità con le quali la Regione controlla le attività svolte e verifica i risultati conseguiti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, la Giunta regionale provvede, previa diffida, alla risoluzione della convenzione e dispone gli atti conseguenti.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è previsto un onere di lire 1 miliardo e 500 milioni, in ragione d'anno, a decorrere dall'esercizio 1993.

2. Alla copertura dell'onere di lire 1 miliardo e 500 milioni gravante sull'esercizio 1993 si provvede mediante riduzione del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario.

3. Per gli esercizi successivi, all'onere relativo si provvederà con la legge di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 concernente «Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione».

4. Gli stanziamenti annuali per le finalità indicate al comma 1 sono utilizzati secondo un programma coordinato di interventi, da approvarsi dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 30 maggio 1993

ANDREOLLI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: COMPER

NOTE

Art. 1, comma 2

La normativa statale richiamata è contenuta nella legge 26 febbraio 1987, n. 49 «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» (G.U. 28 febbraio 1987, n. 49 suppl. ord.).

L'art. 1 di tale legge afferma che «la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE e ACP».

I trattati sull'unione politica europea sono stati ratificati dall'Italia con le leggi 25 giugno 1952, n. 766, 11 ottobre 1957, n. 1203, 13 marzo 1978, n. 204, 6 aprile 1977, n. 150, 13 settembre 1984, n. 973, 9 marzo 1989, n. 86, 26 febbraio 1988, n. 347, 3 novembre 1992, n. 454.

93R0487

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1993, n. 12.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 1^o giugno 1993)

(Omissis)

93R0488

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1993, n. 14.

Disciplina della procedura per gli accordi di programma.

(Pubblicata nel 1^o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 20, del 20 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSILO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contenuto degli accordi di programma

1. Per assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi, la Regione promuove gli accordi di programma previsti dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Nuovo ordinamento delle autonomie locali».

2. Ai fini di cui al comma precedente sono ritenuti di prevalente competenza regionale, in particolare, le opere, gli interventi ed i programmi di intervento previsti dal piano regionale di sviluppo, degli altri piani e programmi regionali di settore, nonché quando ne ricorrono le condizioni, le iniziative finanziate con il fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL), di cui all'art. 8 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione e successive modificazioni: Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)».

Art. 2

Procedure per la promozione degli accordi di programma

1. L'assessore competente per materia promuove, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal precedente art. 1, l'accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta alla giunta regionale.

2. La proposta di cui al comma precedente:

a) indica le opere i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi;

b) individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata;

c) il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

3. Alla proposta approvata dalla giunta regionale, che deve essere trasmessa il giorno stesso al consiglio regionale, è data adeguata pubblicità per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte.

4. Successivamente all'approvazione della proposta da parte della giunta regionale, il presidente della giunta stessa o l'assessore competente per materia, se delegato, provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il comitato di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Comitato per l'accordo di programma

1. I rappresentanti dei soggetti ed enti di cui al secondo comma dell'art. 2, interessati al raggiungimento dell'accordo di programma costituiscono il comitato per l'accordo di programma.

2. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta o dall'assessore competente per materia, se delegato.

3. Al comitato possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purché l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale.

Art. 4.

Compiti del comitato

1. Al comitato di cui all'art. 3 compete:

a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessati di ciascuno dei partecipanti;

b) definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;

c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione all'accordo di programma;

d) nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche;

e) proporre al presidente della giunta regionale o all'assessore competente per materia, se delegato, che le dispone con decreto, le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;

f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l'accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e di intesa tra le medesime.

Art. 5.

Definizione dell'accordo di programma

1. L'accordo di programma deve prevedere:

a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;

b) la qualificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;

c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;

d) le modalità di attuazione;

e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;

f) le sanzioni per gli inadempimenti;

g) l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, dotato anche di poteri sostitutivi, presieduto dal presidente della giunta o dall'assessore regionale competente per materia, se delegato, e composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all'accordo, nonché le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo;

h) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione dell'accordo o la composizione del collegio arbitrale;

i) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati di cui alla lett. f) dell'art. 4.

2. L'ipotesi di accordo di programma è deliberata dall'organo regionale al quale spetta la competenza secondo le disposizioni statutarie.

3. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 1 che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, o per sua delega dall'assessore competente per materia.

Art. 6.

Effetti dell'accordo di programma

1. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della regione, gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Con l'approvazione dell'accordo di programma si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti di cui al primo comma dell'art. 1.

3. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni dei piani territoriali regionali queste devono essere approvate dal consiglio regionale.

4. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previsti dalle specifiche leggi regionali di settore.

Art. 7.

Accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla regione

1. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non competa alla regione a norma dell'art. 1, la proposta, sottoscritta dal sindaco, dal presidente della comunità montana, dal sindaco metropolitano o dal presidente della provincia, rispettivamente competenti a norma dell'art. 27, primo comma, della legge n. 142/90, deve pervenire al presidente della giunta regionale con le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 2.

2. La giunta regionale delibera sulle modalità di partecipazione della regione alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma di cui all'art. 27, terzo comma, della legge n. 142/1990, nonché al collegio di cui al sesto comma di detto articolo.

Art. 8.

Fondo di rotazione ed anticipazione

1. Al fine di ottimizzare le risorse in relazione alle scadenze e disponibilità dei singoli partecipanti alla stipula degli accordi di programma, la regione utilizza un fondo di rotazione ed anticipazione che consenta di finanziare o prefinanziare le spese per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari ovvero per anticipare o prefinanziare interventi oggetto degli accordi stessi.

Art. 9.**Abrogazione**

1. È abrogato l'art. 7-bis: «Accordi di programma» della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34: «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» come aggiunto dall'art. 6 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 55.

Art. 10.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 15 maggio 1993

GHILARDOTTI

*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 marzo 1993 e
vistata dal commissario del governo con nota del 5 maggio 1993,
prot. n. 22802/1007.*

93R0484

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1993, n. 15.

Norme per la promozione ed il coordinamento delle iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove province.

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
della regione Lombardia n. 21, del 28 maggio 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. Con le disposizioni della presente legge la regione Lombardia regola l'esercizio della propria attività di promozione e di coordinamento delle iniziative dei comuni dirette alla revisione delle circoscrizioni provinciali, alla istituzione di nuove province, nonché alla modifica di quelle esistenti, così come previsto dall'art. 133 della Costituzione e dall'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142: «Ordinamento delle autonomie locali».

TITOLO I**REVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI****Art. 2.****Iniziativa**

1. L'iniziativa diretta al mutamento delle circoscrizioni provinciali ai sensi dell'art. 133, primo comma, della Costituzione, spetta al comune il cui territorio sia ubicato sul confine interprovinciale, ovvero, sia limitrofo ad esso.

2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione del consiglio comunale, interessato, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 3.**Trasmissione delle deliberazioni comunali**

1. Le deliberazioni con le quali i comuni intendono passare ad altra circoscrizione provinciale, a norma dell'articolo precedente, sono trasmesse al presidente della regione, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le trasmette al consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi 30 giorni.

Art. 4.**Deliberazione del consiglio regionale**

1. Il consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell'art. 133 della Costituzione.

2. La deliberazione del consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della camera dei deputati e del senato della Repubblica.

TITOLO II**ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE****Art. 5.****Iniziativa comunale**

1. L'iniziativa di cui all'art. 133, primo comma, della Costituzione, diretta all'istituzione di nuove province, spetta a ciascuno dei comuni destinati ad essere ricompresi nell'istituenda provincia.

2. L'iniziativa può esplicarsi a norma delle procedure di cui al presente titolo, se viene assunta da un numero di comuni non inferiore a un terzo di quelli ricompresi nell'area territoriale della nuova provincia.

Art. 6.**Deliberazioni dei consigli comunali proponenti**

1. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione assunta dai consigli comunali proponenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le deliberazioni consiliari, oltre a rispondere ai criteri di cui all'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, devono contenere:

- l'elenco dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale della nuova provincia;
- l'indicazione della popolazione dell'area interessata, secondo i dati ISTAT, riferiti al mese di dicembre dell'anno precedente;
- l'individuazione del comune capoluogo, sede della nuova provincia;
- la delimitazione cartografica su scala 1:10.000 della provincia.

Art. 7.**Atti di adesione all'iniziativa**

1. Le deliberazioni dei comuni promotori dell'iniziativa sono trasmesse al presidente della giunta regionale il quale, entro 30 giorni dalla loro ricezione, provvede alla loro trasmissione agli altri comuni compresi nell'elenco di cui alla lett. a) del secondo comma del precedente art. 6, che non hanno promosso l'iniziativa.

2. Tali comuni sono tenuti a pronunciarsi circa l'adesione o meno all'iniziativa entro 180 giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse ai sensi del precedente comma.

3. La deliberazione di adesione non è valida se contiene osservazioni, specificazioni, condizioni o comunque elementi innovativi rispetto alla proposta.

Art. 8.

Parere della Regione

1. Il presidente della giunta regionale esamina il contenuto delle deliberazioni richieste a norma del precedente art. 7 e verificato che le deliberazioni favorevoli abbiano ottenuto l'adesione della maggioranza dei comuni interessati, che rappresentino altresì la maggioranza della popolazione complessiva del territorio dell'istituenda nuova provincia, trasmette la proposta al consiglio regionale.

2. Il consiglio regionale esprime con deliberazione il parere di cui al primo comma dell'art. 133 della Costituzione, entro il termine perentorio di 60 giorni.

3. La deliberazione del consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della camera dei deputati e del senato della Repubblica.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9.

Inammissibilità delle iniziative

1. L'iniziativa per la costituzione di una nuova provincia non è ammessa allorché la popolazione della medesima sia inferiore al limite minimo dei duecentomila abitanti.

2. È altresì preclusa l'iniziativa finalizzata al mutamento delle circoscrizioni provinciali, nei casi in cui il passaggio di un comune ad altra circoscrizione provinciale determini la diminuzione della popolazione della provincia preesistente al di sotto della soglia minima di duecentomila abitanti.

3. I divieti di cui ai commi precedenti possono essere derogati qualora ricorrano obiettive ragioni giustificative, indicarsi specificatamente nelle deliberazioni comunali con le quali viene assunta l'iniziativa, nonché nel parere reso dalla regione.

Art. 10.

Referendum consultivo

1. Il consiglio regionale in attuazione dell'art. 65 dello statuto, può, se ne ravvisa la necessità, indire referendum consultivo tra le popolazioni interessate.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 24 maggio 1993

GHILARDOTTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 31 marzo 1993 e vistata dal commissario del governo con nota del 14 maggio 1993, prot. n. 20402/1078.

93R0485

LEGGE REGIONALE 1º giugno 1993, n. 16.

Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381: «Disciplina delle cooperative sociali».

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 22 del 4 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La regione Lombardia, nell'ambito delle iniziative a favore delle cooperative e al fine di favorire l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, in attuazione all'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»:

a) istituisce e regola l'albo regionale delle cooperative sociali;

b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, assistenziali, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione sociale;

c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici;

d) definisce misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

Art. 2.

Definizione di cooperativa sociale

1. Ai fini della presente legge sono considerate cooperative sociali quelle che perseguono gli scopi previsti dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. La denominazione sociale, comunque formulata, deve contenere l'indicazione di «Cooperativa sociale».

Art. 3.

Istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali

1. È istituito presso il settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) Sezione A: nella quale sono iscritte cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

b) Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse — agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi — finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Per le cooperative operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e che perseguono entrambi gli scopi previsti dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è possibile l'iscrizione nella sezione A oppure nella sezione B, con scelta da effettuarsi entro il periodo transitorio previsto dalla predetta legge n. 381/1991.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritte all'albo regionale di cui al precedente art. 3 le cooperative sociali ed i loro consorzi che operino in via prevalente ed abbiano sede legale nella regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative.

2. Per ottenere l'iscrizione, le cooperative costituite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, debbono presentare al settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta regionale domanda corredata da:

- a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;
- d) copia del libro soci;
- e) relazione sulle caratteristiche professionali degli operatori della cooperativa, nonché organico della cooperativa;
- f) autocertificazione sulla conformità della propria attività alle norme regionali.

3. Ogni anno successivo a quello di prima iscrizione le cooperative di cui al comma precedente devono depositare la seguente documentazione:

- a) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- b) copia dell'ultimo bilancio depositato;
- c) eventuali variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, della compagine sociale, delle caratteristiche professionali degli operatori nonché dell'organico;
- d) dichiarazione di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziali e fiscali non conciliabili in via amministrativa.

4. Per le cooperative già costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge e che a tale data abbiano compiuto almeno un esercizio sociale, la documentazione da presentare per ottenere l'iscrizione all'albo è quella indicata nei precedenti primo, secondo e terzo comma.

5. Le cooperative che chiedono l'iscrizione alla sezione B, oltre alla documentazione sopra indicata, devono presentare la certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

6. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:

- a) certificato di iscrizione nella sezione ottava del registro prefettizio;
- b) atto costitutivo e statuto;
- c) relazione sull'attività svolta;
- d) copia dell'ultimo bilancio;
- e) idonea documentazione circa la presenza nella base sociale di cooperative nella misura prevista dall'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Anche per i consorzi, valgono in quanto compatibili, le norme stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo.

7. L'iscrizione all'albo viene disposta con decreto del presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda. Nel caso di documentazione incompleta, il responsabile del procedimento richiede agli enti istanti la documentazione mancante, nel rispetto della procedura disposta dal quarto comma dell'art. 16 della legge n. 241/1990.

8. Il provvedimento di iscrizione è notificato al richiedente, alla prefettura, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. Il provvedimento motivato di diniego dell'iscrizione è notificato al solo richiedente entro il termine di cui al settimo comma.

Art. 5.

Adempimenti successivi all'iscrizione all'albo

1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, annualmente entro trenta giorni dal termine fissato per l'anno in corso per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori, nonché una nota informativa relativa all'attività svolta all'organico della cooperativa, alle caratteristiche professionali degli operatori e alla composizione della base sociale, ad integrazione del verbale della revisione ordinaria, di cui all'art. 6 della legge n. 381/1991.

2. Le variazioni dello Statuto e della compagine sociale che comporti l'alterazione del rapporto, secondo quanto previsto al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 381/1991, nonché la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato nel secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991 devono essere comunicate al settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta regionale entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

3. Per le cooperative iscritte nella sezione B dell'Albo regionale, oltre alla documentazione indicata nei precedenti primo e secondo comma, deve essere fornita anche la certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991.

4. Qualora le cooperative sociali abbiano ottenuto contributi regionali, la realizzazione di cui al primo comma deve specificare le modalità di utilizzo di tali contributi.

Art. 6.

Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'albo regionale è disposta entro il 30 settembre di ogni anno con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 13 della presente legge, qualora gli enti non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 5.

2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dalla sezione VIII del registro prefettizio, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa o consorzio, nonché alla prefettura e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

4. Qualora, dalle comunicazioni ricevute, risulti che il numero dei lavoratori complessivamente occupati dalla cooperativa o il numero dei soci volontari previsti dal secondo comma dell'art. 2 della legge n. 381/1991 supera il cinquanta per cento dei soci, la compagine sociale deve essere riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dell'irregolarità. In mancanza sarà dato corso alla cancellazione dall'Albo.

Art. 7.

Convenzioni

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva con apposito provvedimento schemi di convenzione-tipo, formulati secondo i principi della presente legge, rispettivamente per:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'Albo regionale di cui al precedente art. 3.

3. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione della convenzione.

Art. 8.

Contenuti degli schemi di convenzione-tipo

1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere:

- a) l'individuazione dei soggetti e l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento;
- b) la durata della convenzione;
- c) i requisiti di professionalità del personale impiegato ed in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
- d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge n. 381/1991;
- e) gli standards tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
- g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
- h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
- i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
- l) l'obbligo e le modalità di assicurazione sia del personale che degli utenti;
- m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
- n) le forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei loro bisogni.

2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo relativi ai servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L'ambito di riferimento per l'identificazione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore, anche in attuazione di norme nazionali.

3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991, oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo:

- a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per persone svantaggiate;
- b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati da inserire nell'ambito della convenzione sia in relazione all'entità della fornitura affidata che al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite;
- b) deve essere prevista la conformità a quanto indicato nel decreto legislativo, 24 luglio 1992, n. 358.

Art. 9.

Durata delle convenzioni

1. Al fine di garantire attraverso la continuità un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono aver durata pluriennale.

Art. 10.

Determinazione dei corrispettivi

1. Nella determinazione dei corrispettivi, le convenzioni devono fare riferimento ai seguenti criteri:

- a) i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi standardizzati, fissati con tabella da approvarsi da parte della giunta regionale; nel frattempo i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato ed oggetto di specifiche verifiche;

b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo.

Art. 11.

Sostegno della cooperazione sociale

1. Al fine di agevolare la costituzione e lo sviluppo delle cooperative sociali di cui alla presente legge, la regione interviene con contributi così articolati:

- a) per le cooperative di nuova costituzione contributi per la copertura totale delle spese di costituzione di primo impianto, nonché contributi per spese di locazione di immobili destinati alle attività di impresa nei limiti del 50% della spesa prevista, contributi da corrispondere fino ad un limite di venti milioni, rivalutati annualmente avendo a riferimento l'indice ISTAT;
- b) costituzione di un fondo di rotazione per la corresponsione di finanziamenti a tasso agevolato e comunque non superiore al 50% di quello corrente, in misura non superiore all'80% dell'investimento previsto e comunque non superiore ai duecento milioni. La durata massima del finanziamento è dieci anni.

2. I finanziamenti di cui al precedente primo comma possono anche riguardare:

- a) oneri derivanti dalle attività di formazione;
- b) oneri relativi ad investimenti per beni, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, brevetti software, studi e ricerche per nuovi prodotti, acquisizione di altri immobili immateriali;
- c) oneri relativi alla formazione di scorte nei limiti del trenta per cento dell'investimento.

3. La regione può intervenire con servizi finanziari, quali i fondi di garanzia fino ad un massimo del 50% di finanziamento bancario la cui gestione è affidata alla Federfidi S.r.l.

4. La regione prevede inoltre finanziamenti come indicato alla lettera b) del primo comma del presente articolo a consorzi istituiti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/1991, in base a progetti per attività consortili relativi a:

- a) prestazioni di servizi alle cooperative associate;
- b) qualificazione e formazione professionale dei soci e/o dipendenti delle cooperative associate;
- c) assistenza, promozione e iniziative particolarmente innovative, specificandone annualmente i criteri con apposita delibera della giunta regionale.

5. La regione, specificandone annualmente i criteri con apposita delibera della giunta regionale, riserva un fondo per il finanziamento di progetti particolarmente innovativi e a carattere sperimentale promossi da enti locali riguardo all'incentivazione dell'occupazione nelle cooperative sociali, compresi i soggetti che si trovano sottoposti a regime di detenzione, compatibilmente con le norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario e sulle esecuzioni delle misure privative e limitative della libertà. Vanno altresì compresi tra i progetti finanziati dallo stesso fondo, quelli riguardanti i tossicodipendenti in fase di reinserimento sociale e lavorativo.

6. Le cooperative facenti parte di un consorzio di cui all'art. 8 della legge n. 381/1991 non possono usufruire delle agevolazioni che allo stesso titolo o progetto vengono concesse al consorzio.

7. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.

8. La presente legge abroga le norme previste dalla legge regionale 27 novembre 1989, n. 67 concernenti «Interventi a sostegno delle cooperative di solidarietà sociale».

Art. 12.

Attribuzione di competenze

1. Il settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta regionale provvede al coordinamento delle iniziative e delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, quali che siano i settori dell'amministrazione regionale competenti per i singoli campi d'intervento, tramite apposita conferenza di servizi.

2. Per l'espletamento delle attività tecnico-amministrative previste dalla presente legge viene istituito, nell'ambito del servizio politica e lavoro, l'ufficio cooperazione sociale.

3. Al suddetto ufficio vengono assegnati i seguenti compiti: tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali, raccolta dei verbali di ispezione ordinaria inviati dal ministero del lavoro, raccolta delle domande di contributo e/o finanziamento delle cooperative sociali, coordinamento tra i settori regionali competenti in materia di cooperazione, coordinamento del comitato tecnico consultivo, definizione di tutti gli atti relativi alla legge regionale in materia di cooperazione sociale.

Art. 13.

Comitato tecnico consultivo

1. È istituito il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale per lo svolgimento di attività istruttorie e consultive.

2. Il comitato tecnico consultivo è presieduto dall'assessore competente o da un suo delegato.

3. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con deliberazione della giunta regionale in conformità all'art. 40 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale». Sono inoltre chiamati a far parte del comitato tecnico consultivo:

a) un rappresentante designato da ciascuna delle strutture regionali delle associazioni di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute giuridicamente ai sensi del decreto legislativo c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577;

b) un rappresentante dell'ANCI.

4. Le funzioni di segretario del comitato tecnico consultivo sono svolte dal dirigente dell'ufficio cooperazione sociale.

5. Ai membri del comitato tecnico consultivo spettano gli emolumenti previsti dall'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati».

Art. 14.

Domande di agevolazione

1. La concessione dei contributi e dei finanziamenti è disposta dalla giunta regionale, sulla base di criteri dalla stessa stabiliti, previo parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 13 della presente legge.

2. Le cooperative che ne hanno i requisiti devono presentare domanda entro il 31 maggio di ogni anno, corredata dai relativi progetti. Entro i tre mesi successivi la giunta regionale, nei limiti di stanziamenti di bilancio, delibera sentita la commissione consiliare competente, il piano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

3. Le domande di contributo dovranno specificare se i soggetti richiedenti hanno inoltrato richieste e ottenuto benefici a valere su altre leggi regionali o nazionali.

Art. 15.

Rendicontazione e controlli

1. I beneficiari degli interventi sono tenuti a presentare le rendicontazioni documentate sull'utilizzo dei contributi e finanziamenti assegnati e sullo stato dell'attività intrapresa, come previsto al primo comma dell'art. 5 della presente legge.

La giunta regionale può disporre ispezioni dirette ad accertare lo stato delle iniziative intraprese, controllandone e verificandone il risultato.

3. La giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al consiglio regionale una relazione sugli interventi effettuati, che illustra i risultati conseguiti, proponendo, se necessario, modifiche alla stessa normativa.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Agli oneri relativi all'istituzione del comitato tecnico consultivo di cui al precedente art. 13 si provvederà mediante impiego delle somme stanziare negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e successivi sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di rimborsi spese».

2. All'autorizzazione della spesa di cui al precedente art. 11 si provvederà con successiva legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 1° giugno 1993

GHILARDOTTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 aprile 1993 e vista dal commissario del governo con nota del 22 maggio 1993, prot. n. 21402/1143.

93R0519

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1993, n. 17.

Acquisto rimanenti quote azionarie della società Lombardia lavoro S.p.a. e dell'immobile sede della stessa.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 22 del 4 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata ad acquistare al loro valore nominale tutte le quote azionarie della società di liquidazione Lombardia Lavoro S.p.a., di proprietà delle camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato della Lombardia e di unioncamere Lombardia, pari complessivamente al 40% del capitale societario.

2. La giunta regionale è altresì autorizzata ad acquisire l'immobile sede della società di cui al precedente comma, sito in Milano, via Ponchielli, 6, attraverso il subentro nel contratto di locazione finanziaria da quest'ultima stipulato con Finlombarda Leasing S.p.a. in data 5 ottobre 1987, rep. 450/87 ed a riscattare anticipatamente detto contratto entro il corrente anno finanziario.

Art. 2.

1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti connessi o conseguenti all'attuazione di quanto previsto al precedente art. 1.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1 sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1993, le seguenti spese:

a) L. 250.000.000 per l'acquisto di azioni di cui al primo comma dell'art. 1;

b) L. 1.500.000.000 per l'acquisto del contratto di locazione finanziaria previsto dal secondo comma del precedente art. 1;

c) L. 1.000.000.000 per il riscatto del contratto di locazione finanziaria previsto dal secondo comma del precedente art. 1.

2. È altresì autorizzata la spesa di L. 250.000.000 per gli oneri di natura fiscale e notarile ed altri oneri conseguenti alle operazioni di cui al precedente art. 1.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa, disposte con il precedente comma, pari a complessive L. 3.000.000.000, si provvede mediante impiego, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni, della quota residua non utilizzata del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al cap. 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e del «Fondo di riserva del bilancio di cassa», che verrà iscritto al cap. 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

4. All'obiettivo 3.1.1. dello stato di previsione delle spese di parte seconda del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 saranno istituiti i seguenti capitoli:

3.1.1.2.3542 «Acquisto delle azioni di proprietà delle CCIAA e dell'Unione regionale delle CCIAA relative a Lombardia lavoro S.p.a.» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250.000.000;

3.1.1.2.3543 «Subentro nel contratto di locazione finanziaria di Lombardia Lavoro S.p.a. relativo all'immobile sito in Milano, via Ponchielli, 6» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000;

All'obiettivo 1.2.3. di parte seconda saranno altresì istituiti i seguenti capitoli:

1.2.3.2.3544 «Riscatto del contratto di locazione finanziaria relativo all'immobile sito in Milano, via Ponchielli, 6» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;

1.2.3.2.3545 «Spese notarili e fiscali ed altri oneri derivanti dall'acquisto di immobili ed altre operazioni di natura immobiliare» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250.000.000.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 1º giugno 1993

GHILARDOTTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 aprile 1993 a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione e vistata dal commissario del governo con nota del 28 maggio 1993, prot. n. 22702/1199.

93R0520

LEGGE REGIONALE 1º giugno 1993, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9: «Interventi per attività di promozione educativa e culturale».

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 22 del 4 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 16 (Norma finanziaria) della legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 «Interventi per attività di promozione educativa e culturale» è sostituito dal seguente:

«1. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui alla presente legge, si provvederà, a decorrere dell'esercizio finanziario 1994, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi del primo comma dell'art. 22 della legge regionale n. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 9/1993 è aggiunto il seguente articolo 16-bis:

«Art. 16-bis.

Normativa transitoria

1. Gli interventi per le attività di promozione educativa e culturale sono disciplinati per l'anno 1993 dalla legge regionale 28 giugno 1983, n. 53 «Interventi per attività di promozione educativa e culturale».

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli interventi successivi al primo gennaio 1994».

Art. 3.

1. L'art. 17 (Norma transitoria) della legge regionale n. 9/1993 è soppresso.

Art. 4.

Dichiarazioni d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione (BUR).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 1º giugno 1993

GHILARDOTTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1993 e vistata dal commissario del governo con nota del 28 maggio 1993, prot. n. 21402/1217.

93R0521

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1993, n. 16.

Istituzione del servizio di Oncoematologia pediatrica all'ospedale dei bambini Salesi di Ancona.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 43 del 2 luglio 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento del servizio regionale di oncoematologia pediatrica, per potenziare le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei bambini affetti da tumori e leucemia.

Art. 2.

1. Compito del servizio di cui all'articolo 1 è l'organizzazione ed il miglioramento delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione medico-sociale in campo oncoematologico pediatrico. Esso in particolare:

a) provvede all'inquadramento diagnostico ed all'applicazione dei protocolli terapeutici;

b) coordina il follow-up dei pazienti per il controllo degli effetti collaterali precoci e tardivi;

c) promuove l'attività di ricerca nel campo dell'oncoematologia pediatrica ed elabora protocolli diagnostici e terapeutici;

d) promuove e propone gli interventi di assistenza sociale al bambino, ospedalizzato o al proprio domicilio, ed alle famiglie, curando con le strutture sociali, di volontariato e di associazionismo familiare, il reinserimento in collettività dei piccoli pazienti e dell'intero nucleo familiare;

e) provvede al monitoraggio epidemiologico nel territorio;

f) promuove, anche con il concorso del volontariato e dell'associazione familiare, l'aggiornamento e la qualificazione del personale coinvolto nell'assistenza dei bambini affetti da neoplasia.

Art. 3.

1. Il servizio di oncoematologia pediatrica è gestito dalla USL 12 nell'ambito della divisione di pediatria convenzionata con l'università, presso l'ospedale «Salesi» di Ancona, come servizio collegato con le strutture mediche ospedaliere e, su base dipartimentale, con le strutture sanitarie del territorio.

Art. 4.

1. Il servizio di oncoematologia pediatrica è così strutturato:

a) settore di degenza, dotato di almeno sei posti letto, in parte attrezzato con bassa contaminazione microbica;

b) day-hospital oncoematologico pediatrico, separato dal settore di degenza;

c) spazi per le attività ludiche dei bambini oncoematologici ospedalizzati (sala giochi, ecc.);

d) spazio comune per un ricovero dignitoso e confortevole per il bambino e chi assiste.

Art. 5.

1. L'organico del servizio di oncoematologia pediatrica è costituito da tre medici di primo livello dirigenziale di cui all'articolo 15, comma 3, del D.L. 502/1992, uno psicologo, un biologo, un assistente sociale, un caposala, nove infermieri professionali, due ausiliari.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 15 del D.L. 502/1992 l'organico del servizio di oncoematologia pediatrica è costituito da un aiuto, due assistenti medici, uno psicologo, un biologo, un assistente sociale, un caposala, nove infermieri professionali, due ausiliari.

3. L'aiuto di cui al comma 2, nell'ambito dell'organico della clinica pediatrica, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 del decreto 30 gennaio 1982 (specializzazione in pediatria) ed ha funzioni di coordinamento.

Art. 6.

1. Il comitato oncologico regionale, come previsto dall'articolo 13 della L.R. 25 gennaio 1993, n. 6, è integrato dal responsabile del servizio di oncoematologia pediatrica della USL 12.

2. Ai comma 4, dell'articolo 13 della L.R. 25 gennaio 1993, n. 6 sono aggiunte le seguenti parole: «nonché da un componente dell'associazione dei genitori dei bambini oncoematologici maggiormente rappresentativa ed in caso di pari rappresentatività, di quell'associazione che risulti operante, nell'ambito dell'ospedale Salesi di Ancona, dal maggior numero di anni».

Art. 7.

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, della presente legge, la USL 12 si avvale della collaborazione e dell'aiuto delle associazioni delle famiglie dei bambini affetti da leucemia o tumore e delle associazioni di volontariato, nelle forme e nei limiti previsti dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8.

1. Ad ogni posto letto, per la degenza del bambino oncoematologico nell'ambito del suddetto servizio di oncoematologia pediatrica, ne è previsto uno per il genitore che assiste, ricoverando, di norma, in ogni camera un solo paziente.

Art. 9.

1. La comunicazione della diagnosi ai genitori da parte del medico curante, come di ogni altra notizia inerente il decorso della malattia del bambino, deve coinvolgere lo psicologo e o l'assistente sociale.

Art. 10.

1. Il personale medico e sociale seguono, scambiandosi reciproche informazioni, lo stato dell'intero nucleo familiare, ciascuno secondo il proprio campo specialistico specifico, concorrendo alla completa attuazione della cosiddetta assistenza globale. Predispongono e promuovono quanto utile e necessario al mantenimento e al raggiungimento dell'equilibrio fisiologico e psichico del bambino e dei suoi familiari, avvalendosi anche dell'intervento dei volontari.

Art. 11.

1. Il personale sociale ed i volontari curano e promuovono il continuo collegamento con il personale periferico sociale, deputato a seguire il bambino dimesso ed i suoi familiari.

Art. 12.

1. Al familiare che assiste costantemente il bambino oncoemopatico nell'ospedale Salesi di Ancona e/o a domicilio, la Regione riconosce specifici rimborsi, provvidenze economiche e sociali anche in occasione delle periodiche visite di controllo, se la famiglia risiede fuori della città di Ancona.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:

a) rimborso totale delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza.

La misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi, è pari a 1/5 del costo della benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso.

b) rimborso nella misura massima del 70% delle spese di soggiorno nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate.

3. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute anche ai familiari dei bambini ricoverati presso la divisione di ematologia della USL 3 di Pesaro.

4. Le unità sanitarie locali di residenza dei soggetti interessati sono autorizzate ad erogare i contributi previsti dai precedenti commi dietro presentazione della relativa documentazione.

5. La giunta regionale, su presentazione di specifici rendiconti trimestrali da parte delle unità sanitarie locali, provvede al rimborso delle spese sostenute.

Art. 13.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono stimati in:

a) lire 733.686.859 per spese relative al potenziamento degli organici di personale del servizio;

b) lire 200 milioni per gli interventi di cui all'articolo 12.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, lettera a), si provvede mediante impiego di quota parte del fondo sanitario nazionale per il finanziamento di spese di parte corrente.

3. Per la copertura delle spese di cui al comma 1, lettera b), pari a lire 200 milioni, si provvede per l'anno 1993, mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo 5100101 del bilancio per l'anno 1993, partita 4 dell'elenco 1.

4) Per l'onere di lire 200 milioni relativo a ciascuno degli anni 1994 e 1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 4, elenco 1.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, lettera b), del presente articolo sono iscritte a carico del capitolo 4222131 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 con la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: «Contributi ai familiari che assistono l'oncoemopatico», lire 200 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 sono ridotti di lire 200 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 28 giugno 1993

GIAMPAOLI

93R0565

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1993, n. 17.

Interventi conseguenti all'esondazione del fiume Tronto verificatasi nell'aprile 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 43 del 2 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione provvede agli interventi previsti dall'art. 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, conseguenti all'esondazione del fiume Tronto verificatasi nell'aprile 1992, delegando le relative funzioni ai comuni di San Benedetto del Tronto e Montepreandone, salvo quanto previsto dall'art. 7 della presente legge.

2. Per la perimetrazione delle zone danneggiate si fa riferimento alla deliberazione del consiglio regionale del 12 maggio 1992, n. 85.

Art. 2.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca che esplicavano la loro attività nelle zone colpite dall'esondazione del fiume Tronto, può essere concesso un contributo in conto capitale non superiore al sessanta per cento della spesa necessaria per la ricostruzione, la riparazione, la ristrutturazione ed il consolidamento degli immobili, per la reintegrazione di tutte le attrezzature, degli impianti strumentali e per il rinnovo degli arredi danneggiati dall'evento calamitoso. Ai fini della determinazione del danno si computa altresì il valore delle scorte, ivi comprese le materie prime, semilavorati o prodotti finiti in conto deposito o in conto lavorazione, distrutte o danneggiate. Il contributo non può comunque superare il sessanta per cento dell'ammontare del danno subito risultante dalla perizia di cui all'art. 3.

2. Nei casi di non coincidenza fra titolarità dei diritti reali sugli immobili danneggiati e titolarità dell'azienda che in essi aveva sede alla data del 10 aprile 1992, fermo restando il contributo per la ricostruzione, la riparazione, la ristrutturazione ed il consolidamento degli immobili in capo ai titolari dei diritti reali su di essi, il contributo per la reintegrazione delle attrezzature, degli impianti strumentali, per il rinnovo degli arredi e per la reintegrazione delle scorte di magazzino, ivi comprese le materie prime, semilavorati o prodotti finiti in conto deposito o in conto lavorazione, distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso, è concesso ai titolari dell'azienda.

Art. 3.

1. I comuni di San Benedetto del Tronto e di Montepreandone, nei cui territori insistono le zone danneggiate, sono delegati a concedere ed erogare i contributi ai soggetti di cui all'art. 2.

2. Gli aventi diritto ai contributi devono presentare domanda al sindaco del comune competente entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande per i contributi devono essere corredate dalla documentazione necessaria all'individuazione della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile alla data del 10 aprile 1992 e da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti il cancelliere della Pretura competente per territorio; dalla perizia devono risultare:

- a) l'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 2, comma 1;
- b) la consistenza, la destinazione, le caratteristiche degli immobili e degli altri beni danneggiati e l'ammontare del danno;
- c) i tempi di realizzazione degli interventi;
- d) l'attestazione del nesso causale tra l'evento calamitoso ed i danni subiti.

4. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, le domande devono essere corredate dalla documentazione necessaria all'individuazione della titolarità dell'azienda.

5. La richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, eventualmente occorrente, può essere presentata anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

6. In caso di alienazione degli immobili o di trasferimento della titolarità dell'azienda, si applica l'art. 13 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni.

7. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, se incomplete, vanno corredate dalla documentazione e dagli altri elementi di cui al comma 3 entro il termine stabilito dal comma 2.

8. Qualora gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 siano stati già realizzati alla data del 30 giugno 1993, le domande già presentate al comune competente e contenenti gli elementi di cui ai punti b) e d) del comma 3 vanno integrate da una perizia giurata sull'ammontare delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi medesimi.

Art. 4

1. Gli enti delegati determinano l'ammontare del contributo entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande e ne danno comunicazione agli interessati.

2. Il contributo è determinato in proporzione all'ammontare delle spese necessarie per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2, nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 9.

3. Alla istruttoria delle domande provvede un apposito gruppo di lavoro formato da:

- a) un dirigente del comune di San Benedetto del Tronto o altro funzionario da lui delegato, designato dal sindaco, con funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro;
- b) un funzionario del comune di Monteprandone o altro dipendente da lui delegato designato dal sindaco;
- c) il dirigente del servizio artigianato e industria della Regione o altro funzionario da lui delegato;
- d) il dirigente del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ascoli Piceno o altro funzionario da lui delegato;
- e) il dirigente del servizio della sezione autonoma di controllo di Ascoli Piceno o altro funzionario da lui delegato.

4. Il gruppo di lavoro è costituito presso gli uffici del comune di San Benedetto del Tronto il quale ne assicura il funzionamento. Il tempo dell'istruttoria è stabilito in sessanta giorni. Il gruppo di lavoro opera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

5. I benefici previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 505 e dalla legge regionale 16 giugno 1992, n. 25 fino alla concorrenza dell'ammontare del danno subito. A tale fine gli aventi diritto possono rinunciare in tutto o in parte ai benefici ottenuti o richiesti ai sensi della legge regionale 16 giugno 1992, n. 25 e dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 505 entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammontare del contributo spettante ai sensi del comma 2.

Art. 5

1. L'erogazione dei contributi in conto capitale da parte degli enti delegati ha luogo:

- a) in ragione del quaranta per cento dell'importo determinato ai sensi dell'art. 4, all'inizio dei lavori dichiarato dall'interessato ed accertato dal comune;
- b) in ragione del restante sessanta per cento dell'importo determinato, dopo l'ultimazione dei lavori accertata dal comune;
- c) in unica soluzione, su presentazione delle copie delle fatture, per gli interventi relativi alla reintegrazione delle attrezzature e delle scorte e al rinnovo degli arredi.

2. Per i lavori già ultimati i contributi sono erogati in una soluzione, previo accertamento del comune.

3. Il contributo è concesso anche se l'impresa ha trasferito in altra zona dei comuni di San Benedetto del Tronto o di Monteprandone la propria attività.

4. Alle piccole imprese che, per effetto dell'evento di cui all'art. 1, hanno cessato l'attività e che non intendono realizzare gli interventi finanziati con la presente legge nei territori dei comuni di San Benedetto del Tronto e di Monteprandone, spetta un contributo pari al quaranta per cento di quello determinato ai sensi dell'art. 4 sulla base del danno subito.

5. Nei casi di cui al comma 8 dell'art. 3, il comune può concedere, in attesa della determinazione definitiva dell'ammontare del contributo, un acconto non superiore al trenta per cento dell'importo delle spese sostenute risultanti dalla perizia giurata e comunque non superiore a lire 300 milioni e previo accertamento degli interventi realizzati.

Art. 6

1. È assegnato ai comuni di San Benedetto del Tronto e Monteprandone un finanziamento di lire 2.500 milioni per la concessione di contributi per la riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 2.

2. I finanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 505 per le finalità di cui alla lettera b), del comma 4, dello stesso art. 1, sono destinati dalla Regione per gli altri interventi previsti dalle lettere a), c) e d) del medesimo comma 4.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione del consiglio regionale del 12 maggio 1992, n. 85.

Art. 7

1. Una quota del finanziamento di cui all'art. 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, pari a lire 2.500 milioni, è destinata alla realizzazione di interventi per la sistemazione idraulica del fiume Tronto; ai relativi adempimenti provvede la giunta regionale.

Art. 8

1. La giunta regionale, su proposta congiunta dei sindaci dei comuni di San Benedetto del Tronto e Monteprandone, provvede alla ripartizione dei finanziamenti, di cui all'art. 9, commi 1 e 2, fra i comuni medesimi da liquidare in unica soluzione nei successivi trenta giorni, subordinatamente all'erogazione dei fondi medesimi da parte dello Stato; l'eventuale compensazione, in relazione al costo degli interventi, viene effettuata dai comuni medesimi.

Art. 9

1. Per le finalità indicate nell'art. 2 è autorizzata per l'anno 1993, la spesa di lire 30.000 milioni.

2. Per le finalità indicate nell'art. 6 è autorizzata per l'anno 1993, la spesa di lire 2.500 milioni.

3. Per le finalità indicate nell'art. 7 è autorizzata per l'anno 1993, la spesa di lire 2.500 milioni.

4. In attuazione dell'art. 3, comma 5, della legge regionale 16 giugno 1992, n. 25 è disposto il recupero dell'anticipazione di lire 5.000 milioni di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge regionale 25/1992;

5. Le somme assegnate alla Finanziaria Regionale Marche S.p.A. per effetto dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 6 giugno 1992, n. 25 e non impegnate dalla stessa società entro il 30 giugno 1993 sono destinate per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge e saranno riversate alla Regione entro il 15 luglio 1993.

6. All'erogazione, in favore dei comuni, dei finanziamenti necessari all'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, si provvede con i fondi stanziati a carico del capitolo 2111215 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 la cui denominazione è così modificata: «Assegnazione di fondi ai comuni per l'erogazione delle provvidenze in favore delle imprese colpite dall'esondazione del fiume Tronto, verificatesi nell'aprile del 1992», art. 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1992, n. 505» ed i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono ridotti di lire 5.000 milioni.

7. Nello stato di previsione della spesa è istituito il capitolo 2111217 con la denominazione: «Rimborso dell'anticipazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 25/1992 per la erogazione di provvidenze in favore delle imprese danneggiate dalla esondazione del fiume Tronto, verificatesi nell'aprile 1992», con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 5.000 milioni.

8. La somma di lire 5.000 milioni, recuperata per effetto del comma 4, affluisce al capitolo 3008022 dello stato di previsione delle entrate.

9. Alla copertura delle spese previste ai commi 2 e 3 pari a lire 5.000 milioni si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 5100202, per lire 3.000 milioni, partita 3, elenco 5; per lire 1.000 milioni, partita 5 del medesimo elenco 5 e per lire 1.000 milioni, partita 6, elenco 5 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.

10. Le somme che saranno assegnate dallo Stato per analoghe finalità saranno recuperate dalla Regione fino all'importo di lire 5.000 milioni. Le somme recuperate saranno utilizzate per la reintegrazione degli stanziamenti ridotti per effetto del comma 9.

11. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui ai commi 2 e 3 sono iscritte a carico dei sottoindicati capitoli 2111218 e 2111219 che si istituiscono con la presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

capitolo 2111218 «Assegnazione ai comuni di S. Benedetto del Tronto e di Montepandone di contributi per la riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle case di privati cittadini»;

capitolo 2111219 «Interventi per la sistemazione idraulica del fiume Tronto».

12. Le somme riversate dalla Finanziaria Regionale Marche per effetto del comma 5 affluiranno al capitolo 3008023 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1993 con la denominazione: «Recupero delle somme non impegnate dalla Finanziaria Regionale Marche S.p.A. per gli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale 16 giugno 1992, n. 25». In deroga al disposto dell'art. 65, quarto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata ad aumentare, mediante apposita deliberazione da inviarsi al consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni, lo stanziamento del capitolo 2111215 dello stato di previsione della spesa per un importo pari alla somma rimborsata.

Art. 10.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 28 giugno 1993

GIAMPAOLI

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1993, n. 18.

Intervento straordinario nel settore delle attività culturali per l'anno 1992 in previsione dell'approvazione delle leggi di settore che andranno a sostituire la legge regionale 13 luglio 1981, n. 16.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 43 del 2 luglio 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione concede contributi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla legge regionale 13 luglio 1981, n. 16 per le principali manifestazioni culturali a livello nazionale che vengono programmate nel territorio regionale nei settori di attività di prosa, musicale e cinematografico.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi agli enti e nella misura indicati nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

1. I programmi delle attività, presentati dagli enti e associazioni interessati e ammessi a contribuzione, sono quelli già trasmessi per il 1992 al servizio regionale beni e attività culturali ai sensi della legge regionale 16/1981.

Art. 3.

1. Per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 1 è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 1.800.000.000.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:

a) per l'onere di lire 1.000.000.000 mediante riduzione per pari importo del capitolo 4112105 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993;

b) per l'onere di lire 800.000.000 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco 4.

3. La somma occorrente per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4112119, che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993, avente la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa «Spese derivanti dall'intervento straordinario nel settore delle attività culturali per l'anno 1993», lire 1.800.000.000.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 4112105 e 5100201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 sono ridotti rispettivamente di lire 1.000 milioni e di lire 800 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 29 giugno 1993

GIAMPAOLI

SEDE	ENTE	CONTRIBUTO	ALEGATO
Ancona	AMAT	L. 330.000.000 (1)	
Polverigi	In teatro	L. 20.000.000	
	Teatro Europa Esperimenti	L. 30.000.000	
Fermo	Comune		
	Concerti	L. 1.000.000.000	
	Namus		
	Orchestra internazionale d'Italia	L. 20.000.000	
Macerata	Arena Sferisterio	L. 400.000.000	
Osimo	EMA	L. 30.000.000	
Jesi	Stagione lirica	L. 90.000.000	
Ancona	Orchestra filarmonica marchigiana	L. 160.000.000	
Pesaro	ROF	L. 400.000.000	
	Comune		
	Mostra nuovo cinema	L. 65.000.000	
S. Benedetto del Tronto	Comune		
	Film Fest	L. 50.000.000	
Ascoli Piceno	Comune		
	Festival della Satira	L. 40.000.000	
Ancona	Orchestra filarmonica Ancona	L. 25.000.000	
Ancona	Associazione marchigiana iniziative artistiche		
	Organizzazione «Premio Marche» 1993	L. 40.000.000	
		L. 1.800.000.000	

(1) L. 150.000.000 sono da destinare al comune di Jesi, quale contributo per attività straordinarie di produzione teatrale.

93R0567

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1993, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15: «Bilancio di previsione per l'anno 1993 e adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 43 del 2 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

(Omissis).

93R0568

FRANCESCO NIGRO, direttore

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1993, n. 20.

Integrazione alla Azienda di trasporto pubblico locale sui contributi d'esercizio 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 46 del 15 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni regionali

1. Alle aziende concessionarie per il trasporto di persone è erogata una integrazione sui contributi di esercizio per l'anno 1992.

2. L'entità dell'integrazione di cui al comma 1 è determinata con i criteri stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 39 e successive modifiche.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Per la concessione delle integrazioni previste all'art. 1, comma 1, è autorizzata la spesa di L. 10.000 milioni.

2. Alla erogazione delle integrazioni di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo n. 222125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 la cui denominazione è così modificata «Integrazione alle aziende concessionarie di autolinee per il trasporto di persone, sull'integrazione dei contributi di esercizio dell'anno 1992».

Art. 3.

Abrogazione

1. La legge regionale 28 dicembre 1992, n. 51 è abrogata.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 8 luglio 1993

GIAMPAOLI

93R0569

FRANCESCO NOCIA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTENUMERO NICOLI
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLI
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLI
Corso Umbaglio, 1, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36 B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCA DORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.s.
Piazza della Borsa, 15

LAZIO

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Piacchiolo, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria L.E. MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria I.A. FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zuccone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mammeli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANGINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietratre

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORICHI
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montemotte, 36 R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Carroli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Carri, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGGIA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
ISERNA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAIOLI
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELL'E PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

ENNA

Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF.
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maeslranza, 22
TRAPANI
Libreria I.O. BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paulino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macellè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISFERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Elruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccoio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 345.000		- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 188.000		- semestrale	L. 44.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 63.000		- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 44.000		- semestrale	L. 105.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 193.000		- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 105.000		- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 1 0 9 3 *

L. 2.600